

Gazzetta ufficiale C 371 E

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54° anno
20 dicembre 2011

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

SESSIONE 2010-2011

Seduta del 7 ottobre 2010

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 8 E del 13.1.2011.

I testi approvati del 7 ottobre 2010, sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2008 sono stati pubblicati nella GU L 320 del 7.12.2010.

TESTI APPROVATI

Giovedì 7 ottobre 2010

2011/C 371 E/01	Carenze nel settore della protezione dei diritti umani e della giustizia nella Repubblica democratica del Congo Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sulle carenze nella tutela dei diritti umani e della giustizia nella Repubblica democratica del Congo (RDC)	1
2011/C 371 E/02	Giornata mondiale contro la pena di morte Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sulla Giornata mondiale contro la pena di morte	5
2011/C 371 E/03	Azione dell'UE in materia di esplorazione ed estrazione di petrolio in Europa Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sull'azione UE in materia di prospezione ed estrazione di petrolio in Europa	10
2011/C 371 E/04	Conferenza sulla diversità biologica – Nagoya 2010 Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sugli obiettivi strategici dell'UE per la decima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica (CBD) che si terrà a Nagoya (Giappone) dal 18 al 29 ottobre 2010	14

IT

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 371 E/05	Basilea II e revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali (DRC 4) Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 su Basilea II e la revisione delle direttive sui requisiti patrimoniali (CRD 4) (2010/2074(INI))	22
2011/C 371 E/06	Sistemi sanitari nell'Africa subsahariana e sanità nel mondo Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sui sistemi sanitari nell'Africa subsahariana e la sanità mondiale (2010/2070(INI))	30
2011/C 371 E/07	Politica regionale e di coesione dell'UE dopo il 2013 Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sulla politica di coesione e la politica regionale dell'UE dopo il 2013	39
2011/C 371 E/08	Futuro del Fondo sociale europeo Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sul futuro del Fondo sociale europeo	41

III Atti preparatori

Parlamento europeo

Giovedì 7 ottobre 2010

2011/C 371 E/09	Estensione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità ***II Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (11160/4/2010 – C7-0208/2010 – 2007/0152(COD))	44
2011/C 371 E/10	Nomina di un membro della Corte dei conti (Lazaros Stavrou Lazarou - CY) Decisione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sulla nomina di Lazaros Stavrou Lazarou a membro della Corte dei conti (C7-0188/2010 – 2010/0818(NLE))	45
2011/C 371 E/11	Nomina di un membro della Corte dei conti (Gijs M. de Vries – NL) Decisione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sulla nomina di Gijs M. de Vries a membro della Corte dei conti (C7-0191/2010 – 2010/0819(NLE))	46
2011/C 371 E/12	Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Spagna/Tessili di Galizia Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/003 ES/Galicia Textiles, Spagna) (COM(2010)0437 – C7-0205/2010 – 2010/2136(BUD))	46
	ALLEGATO	48



Giovedì 7 ottobre 2010

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

Carenze nel settore della protezione dei diritti umani e della giustizia nella Repubblica democratica del Congo

P7_TA(2010)0350

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sulle carenze nella tutela dei diritti umani e della giustizia nella Repubblica democratica del Congo (RDC)

(2011/C 371 E/01)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Repubblica democratica del Congo (RDC), in particolare quelle del 17 gennaio 2008, sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo e lo stupro come crimine di guerra ⁽¹⁾, e del 17 dicembre 2009 sulla violenza nella Repubblica democratica del Congo ⁽²⁾, relative alle violenze sessuali perpetrate dai gruppi armati e alle persistenti violazioni dei diritti umani nella RDC; vista la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sull'integrazione della dimensione di genere nelle relazioni esterne dell'Unione europea nonché nel consolidamento della pace/dello Stato ⁽³⁾,
- visto il «Rapport préliminaire de la mission d'enquête du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme sur les viols massifs et autres violations des droits de l'homme commis par une coalition de groupes armés sur l'axe Kibua-Mpofi, en territoire de Walikale, province du Nord-Kivu, du 30 juillet au 2 août 2010» (rapporto preliminare sugli stupri di massa nella RDC), pubblicato il 24 settembre 2010,
- visto l'accordo di partenariato di Cotonou firmato nel giugno 2000,
- viste le conclusioni del Consiglio del 27 ottobre 2009 sulla regione dei Grandi Laghi,
- vista la dichiarazione del Consiglio del 10 ottobre 2008 sulla situazione nell'est della RDC,
- vista l'azione comune del Consiglio 2009/769/PESC del 19 ottobre 2009, che modifica l'azione comune 2007/405/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo),
- vista la missione finalizzata alla riforma del settore della sicurezza EUSEC RD Congo, creata nel giugno 2005 (azione comune del Consiglio 2005/355/PESC del 2 maggio 2005 relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC)),
- vista la risoluzione 1856 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul mandato della missione ONU nella RDC (MONUC),

⁽¹⁾ GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 83.⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2009)0118.⁽³⁾ Testi approvati, P6_TA(2009)0372.

Giovedì 7 ottobre 2010

- vista la risoluzione 1925 (2010) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che specifica il mandato della missione ONU nella RDC (MONUSCO),
 - viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 (2000) e n. 1820 (2008), sulle donne, la pace e la sicurezza, e la risoluzione n. 1888 (2009), sulla violenza sessuale contro le donne e i bambini in situazioni di conflitto armato, che sottolineano la responsabilità di tutti gli Stati nel porre fine all'impunità e perseguire i responsabili di crimini contro l'umanità e di crimini di guerra, compresi quelli legati alla violenza sessuale e di altro tipo contro donne e ragazze,
 - vista la legge sulla violenza sessuale adottata dal parlamento della RDC nel 2006, concepita per accelerare i procedimenti giudiziari per stupro e imporre pene più severe,
 - visto il piano d'azione del Consiglio UE sulla parità di genere nella cooperazione allo sviluppo, che dovrebbe garantire l'integrazione della parità di genere in tutte le attività dell'UE con i paesi partner a tutti i livelli,
 - vista la nomina nel marzo 2010 di un rappresentante speciale presso il Segretario generale dell'ONU per la violenza sessuale nei conflitti armati,
 - vista la dichiarazione congiunta del 27 agosto 2010 di Catherine Ashton, Alto rappresentante, e Andris Piebalgs, Commissario europeo per lo sviluppo, sulla recrudescenza della violenza nel Kivu settentrionale, RDC,
 - vista la relazione del Segretario generale dell'ONU del 23 agosto 2010 relativa agli stupri di massa recentemente perpetrati a danno della popolazione civile da parte di gruppi armati nella RDC orientale,
 - visto il ruolo svolto dalla gestione UE delle crisi nell'attuazione delle risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza dell'ONU nel quadro della politica di sicurezza e difesa comune mediante la messa a disposizione di consulenti specializzati in materia di genere o di punti di contatto in ogni missione di gestione di crisi in tutto il mondo,
 - visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che Atul Khare, Sottosegretario generale dell'ONU incaricato delle operazioni di mantenimento della pace, ha riferito al Consiglio di sicurezza ONU che dal 30 luglio al 4 agosto 2010 nel distretto minerario del Congo orientale sono state vittime di stupri collettivi di massa oltre 500 persone, fra le quali giovani ragazze, donne di addirittura 75 anni nonché bambini e bambine, e che tali atti sono stati imputati ai ribelli e alla milizia,
- B. considerando che le aggressioni sessuali sono avvenute nei pressi del campo delle forze ONU di mantenimento della pace, situato solo a poche miglia dalla città di Luvungi; considerando che, a quanto risulta, gli operatori ONU erano venuti a sapere che i ribelli avevano occupato la città di Luvungi e i villaggi circostanti nel Congo orientale il giorno successivo all'inizio degli attacchi il 30 luglio 2010, e che il Quartier generale dell'ONU a New York non ha avuto notizia degli stupri fino a due settimane dopo,
- C. considerando che la missione ONU nella RDC (MONUSCO) ha il mandato, ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, di ricorrere a tutti i mezzi necessari per espletare la sua missione di protezione, che include l'efficace protezione dei civili, degli operatori umanitari e dei difensori dei diritti umani sotto minaccia imminente di violenza fisica da parte di qualsiasi gruppo armato straniero o congolese, nonché di sostenere gli sforzi del governo per combattere l'impunità e assicurare la protezione dei civili dalle violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario a livello internazionale, compresa qualsiasi forma di violenza basata sul sesso e sul genere,
- D. considerando che, malgrado la presenza della MONUSCO, gli scontri tra l'esercito congolese, la milizia Mai Mai, i combattenti delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR), il Fronte popolare per la giustizia nel Congo (FPJC) e l'Esercito di resistenza del Signore (LRA) sono costati la vita a sei milioni di persone dal 1998 a oggi e continuano ogni mese a causare, direttamente o indirettamente, la morte di migliaia di persone, sofferenze insostenibili, povertà e sfollamenti interni, mentre la situazione nei campi profughi continua a deteriorarsi,

Giovedì 7 ottobre 2010

- E. considerando che soldati dell'esercito congolese sono implicati nella morte e nello stupro di centinaia di civili; che continuano gli stupri, il reclutamento forzato di civili e di bambini soldato nonché gravi abusi dei diritti umani nelle regioni orientali della RDC, ad opera delle truppe ribelli LRA, dei combattenti FDLR e dello stesso esercito congolese,
- F. considerando che lo stupro come arma di guerra si è esteso in modo impressionante nel Congo orientale, dove lo scorso anno sono stati registrati almeno 8 300 stupri, secondo le Nazioni Unite, e molti altri non sono stati denunciati; che, secondo l'Alto commissario ONU per i rifugiati, nel primo trimestre 2010 almeno 1 244 donne hanno riferito di essere state stuprate, una media cioè di 14 stupri al giorno; che la violenza sessuale e la violenza basata sul genere devono sempre essere considerate crimini di guerra e crimini contro l'umanità,
- G. considerando che gli stupri sistematici sono utilizzati da vari movimenti armati, fra cui l'esercito regolare nella RDC, come parte di una guerra tattica del terrore e come strumento per conseguire fini economici e militari; che le donne sono deliberatamente aggredite di fronte alle famiglie o a tutti i membri dei loro villaggi per incutere timore nella società; che questi atti di violenza spesso costano alle donne il loro posto nella società, la loro capacità di badare ai propri figli e la vita stessa, dato il frequente contagio da virus dell'AIDS,
- H. considerando che il mancato svolgimento da parte delle procure civili e militari di indagini imparziali sulle violazioni dei diritti umani si è tradotto, per la popolazione del Congo, in una banalizzazione degli stupri di massa e degli attacchi sessuali, creando una sorta di «accettazione» delle violazioni dei diritti umani nella regione,
- I. considerando che l'esercito congolese continua a non disporre di risorse umane, tecniche e finanziarie sufficienti per assolvere i suoi compiti nelle province orientali della RDC il che, unitamente alla mancanza di disciplina e addestramento adeguato tra i suoi ranghi, continua a ostacolarlo nella sua missione di protezione della popolazione e di ristabilimento della pace,
- J. considerando che nell'ultimo anno numerose ONG hanno osservato nella RDC un'oppressione crescente nei confronti di difensori dei diritti umani, giornalisti, leader dell'opposizione, vittime e testimoni, che comprende omicidi, arresti illegali, processi, minacce telefoniche e convocazioni ripetute negli uffici dei servizi di intelligence,
- K. considerando che il criminale di guerra Bosco Ntaganda non è stato ancora arrestato ed è stato anzi nominato a una posizione di rilievo nelle operazioni militari congiunte delle forze congolesi e del Ruanda nella RDC orientale; che l'ex leader congolese Jean-Pierre Bemba Gombo è attualmente imputato dinnanzi alla Corte penale internazionale (CPI) per crimini di guerra, tra cui lo stupro,
- L. considerando che il commercio minerario illegale nella RDC consente a molti soggetti di continuare a comprare minerali nelle zone controllate dai gruppi ribelli, finanziando così questi stessi gruppi, il che contribuisce ad alimentare ed inasprire il conflitto,
- M. considerando che la legge sui «minerali dei conflitti» recentemente adottata negli USA costituisce un tentativo di impedire ai consumatori americani di acquistare cellulari, computer e altre tecnologie di punta che siano prodotte da aziende statunitensi che utilizzano minerali acquistati presso le miniere controllate dai ribelli; che tale legge sollecita inoltre le aziende statunitensi, compresi i grandi produttori di elettronica di consumo, le aziende dedite alla trasformazione dei minerali e i gioiellieri, a riferire annualmente alla commissione per i titoli e gli scambi (Securities Exchange Commission) se i loro prodotti utilizzino oro, tantalio o cassiterite che siano stati direttamente importati dalla Repubblica democratica del Congo o contrabbandati attraverso i nove paesi confinanti,
1. condanna con forza lo stupro di massa e le altre violazioni dei diritti umani perpetrate fra il 30 luglio e il 4 agosto 2010 su almeno 500 donne e bambini nella provincia del Kivu settentrionale da parte delle Forze democratiche di liberazione del Ruanda (FDLR), un gruppo di ribelli Hutu, e della milizia Mai Mai, nonché quelle commesse in altre regioni del Kivu settentrionale e meridionale;

Giovedì 7 ottobre 2010

2. invita tutte le parti interessate a intensificare la lotta contro l'impunità e chiede la cessazione immediata della violenza e delle violazioni dei diritti umani nella RDC, particolarmente nel Kivu settentrionale; sottolinea la necessità di impegnarsi ulteriormente per porre fine all'attività di gruppi armati locali e stranieri nella parte orientale del paese;
3. invita l'ONU e il governo della RDC a svolgere un'indagine imparziale e approfondita sugli eventi, a garantire che i responsabili di violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale siano chiamati a risponderne e siano giudicati in conformità al diritto congolese e al diritto internazionale;
4. esprime profonda preoccupazione per il fatto che la MONUSCO non è riuscita a utilizzare il proprio mandato e ad applicare le regole di ingaggio per offrire protezione contro tali stupri di massa e altre violazioni dei diritti umani perpetrate da movimenti armati in prossimità della base del suo contingente di pace; riconosce tuttavia che la sua presenza rimane necessaria e chiede che si compia ogni sforzo per consentirle di espletare appieno il suo mandato a tutela di chi è sotto minaccia;
5. chiede al Consiglio di sicurezza dell'ONU di adottare con urgenza ogni possibile misura al fine di prevenire concretamente ulteriori attacchi alla popolazione civile delle province orientali della RDC e di fornire alle vittime assistenza medica, legale, sociale, umanitaria e di altro tipo; chiede l'attuazione efficace di un nuovo «codice di condotta» della MONUSCO e la costituzione di un gruppo di verifica incaricato del monitoraggio dei diritti umani;
6. sottolinea l'urgente necessità di una soluzione politica al conflitto armato; invita il governo della RDC, in stretta collaborazione con la comunità internazionale e l'Unione africana, a portare sicurezza e stabilità alla popolazione del Congo orientale e chiede a tutti i gruppi armati nella RDC di cessare tutti gli attacchi, rispettare i diritti umani e riprendere immediatamente il dialogo in vista del processo di pace;
7. chiede un immediato aumento della partecipazione delle donne a tutte le iniziative volte a trovare soluzioni al conflitto nella RDC, anche in veste di mediatrici e negoziatrici, nonché all'attuazione delle misure di risoluzione del conflitto;
8. sottolinea che il ripristino e la riforma del sistema giudiziario (che comprenda una dimensione di prevenzione e protezione e di lotta all'impunità per quanto riguarda la violenza sessuale) e l'assistenza alle vittime e la loro reintegrazione dovrebbero essere al centro dei programmi di aiuto finanziari; chiede in tale contesto che i casi di stupri di massa commessi nella RDC orientale siano deferiti alla Corte penale internazionale;
9. sottolinea che una priorità umanitaria fondamentale nella RDC sarebbe la creazione di un vero e proprio esercito nazionale; ribadisce che per riformare l'esercito congolese e migliorare la disciplina sono indispensabili addestramento e salari decorosi;
10. chiede al parlamento della RDC di istituire la commissione nazionale per i diritti umani delineata dalla costituzione, quale primo passo verso l'approvazione di una legge relativa alla protezione di vittime e testimoni di violazioni dei diritti umani, attivisti dei diritti umani, operatori umanitari e giornalisti;
11. invita i paesi della regione dei Grandi Laghi a mantenere un elevato livello di impegno per promuovere insieme la pace e la stabilità nella regione attraverso i meccanismi regionali esistenti e a intensificare i propri sforzi per lo sviluppo economico regionale, prestando particolare attenzione alla riconciliazione, alla sicurezza umana, a una migliore responsabilità della giustizia, al ritorno e all'integrazione dei profughi e degli sfollati interni;
12. invita l'Unione europea e gli Stati membri ad appoggiare le attività delle missioni EUSEC RD e EUPOL RD Congo; chiede la piena attuazione dell'integrazione della dimensione di genere nelle operazioni di sicurezza e difesa comune; sollecita al riguardo una più forte prospettiva di genere nelle missioni civili e militari al fine di rafforzarne l'efficacia operativa, visto che l'UE può portare un notevole «valore aggiunto» in quanto attore di primo piano nella risposta al problema delle donne nei conflitti armati nonché nella prevenzione dei conflitti;

Giovedì 7 ottobre 2010

13. deplora il crescente numero di atti di violenza contro gli operatori umanitari e riconosce il lavoro estremamente difficile realizzato in loco dalle organizzazioni umanitarie in condizioni particolarmente insicure;

14. si compiace dell'adozione della nuova legge americana sui «minerali dei conflitti» e chiede alla Commissione e al Consiglio di esaminare un'iniziativa legislativa in tal senso; esorta il governo della RDC ad attuare e rispettare pienamente l'iniziativa di trasparenza delle industrie di estrazione, al fine di rafforzare la trasparenza e la buona governance nel settore dell'industria estrattiva; invita la Commissione e il Consiglio a intensificare la lotta contro la corruzione nel paese, fenomeno che lede ulteriormente i diritti umani e contribuisce alla loro violazione;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle istituzioni dell'Unione africana, alla Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC), ai governi della regione dei Grandi Laghi, inclusi la RDC e il Ruanda, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Rappresentante speciale ONU per la violenza sessuale nei conflitti armati, al Sottosegretario generale per gli affari umanitari e coordinatore degli aiuti d'emergenza, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nonché al Consiglio ONU per i diritti umani.

Giornata mondiale contro la pena di morte

P7_TA(2010)0351

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sulla Giornata mondiale contro la pena di morte

(2011/C 371 E/02)

Il Parlamento europeo,

- visto il protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte, del 28 aprile 1983,
- visto il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici, del 15 dicembre 1989, che mira all'abolizione della pena di morte,
- viste le sue precedenti risoluzioni sull'abolizione della pena di morte, in particolare quella del 26 aprile 2007, sull'iniziativa a favore di una moratoria universale in materia di pena di morte ⁽¹⁾,
- viste le sue risoluzioni, in particolare quelle del 26 novembre 2009, sui diritti delle minoranze e l'applicazione della pena di morte in Cina ⁽²⁾, del 20 novembre 2008, sulla pena di morte in Nigeria ⁽³⁾, del 17 giugno 2010, sulle esecuzioni in Libia ⁽⁴⁾, dell'8 luglio 2010 sulla Corea del Nord ⁽⁵⁾, del 22 ottobre 2009 sull'Iran ⁽⁶⁾, del 10 febbraio 2010 sull'Iran ⁽⁷⁾ e dell'8 settembre 2010 sui diritti umani in Iran, segnatamente il caso di Sakineh Mohammadi Ashtiani e di Zahra Bahrami ⁽⁸⁾,
- viste la risoluzione 62/149 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 2007, in cui si chiede una moratoria del ricorso alla pena di morte, e la risoluzione 63/168 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 2008, in cui si sollecita l'applicazione della suddetta risoluzione 62/149 del 2007, dell'Assemblea generale,
- vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite all'Assemblea generale sulle moratorie delle esecuzioni, dell'11 agosto 2010 (A/65/280),

⁽¹⁾ GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 775.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2009)0105.

⁽³⁾ GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 71.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0246.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0290.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P7_TA(2009)0060.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0016.

⁽⁸⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0310.

Giovedì 7 ottobre 2010

- vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite alla 15^a sessione del Consiglio per i diritti umani sulla questione della pena di morte, del 16 luglio 2010 (A/HRC/15/19),
 - visto il discorso pronunciato in Aula dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/Vicepresidente della Commissione il 16 giugno 2010 sulla politica in materia di diritti umani, nel corso del quale l'Alto rappresentante ha ribadito che l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo costituisce una priorità per l'Unione europea nonché una sua priorità personale,
 - vista la dichiarazione del Presidente Jerzy Buzek del 19 ottobre 2009, contenente un forte appello per l'abolizione della pena capitale,
 - vista la dichiarazione finale adottata dal Quarto congresso mondiale contro la pena di morte, tenutosi a Ginevra dal 24 al 26 febbraio 2010, che chiede l'abolizione universale della pena di morte,
 - viste la risoluzione del 2008 della Commissione africana per i diritti umani e dei popoli, la risoluzione del 2009 dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE sulla moratoria della pena di morte nonché altre iniziative regionali, come quelle intraprese dalla Commissione interamericana dei diritti umani,
 - vista la versione riveduta e aggiornata degli orientamenti dell'Unione europea in materia di pena di morte, adottata dal Consiglio il 16 giugno 2008,
 - viste la Giornata mondiale contro la pena di morte e l'istituzione di una Giornata europea contro la pena di morte, che si celebrano il 10 ottobre di ogni anno,
 - visto l'articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che l'Unione europea è tenacemente impegnata a favore dell'abolizione della pena di morte ovunque nel mondo e si adopera affinché tale principio sia universalmente riconosciuto,
- B. considerando che l'Unione europea è in prima fila, come soggetto istituzionale, nella battaglia per l'abolizione della pena di morte nel mondo intero e che la sua azione al riguardo rappresenta una delle priorità fondamentali della sua politica dei diritti umani; considerando che l'UE è altresì il donatore principale in termini di sostegno agli sforzi delle organizzazioni della società civile in tutto il mondo a favore dell'abolizione della pena di morte,
- C. considerando che la pena di morte è una punizione estrema, crudele, inumana e degradante, che viola il diritto alla vita quale sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e che le condizioni di detenzione create dalla decisione di pena di morte costituiscono un atto di tortura inaccettabile per gli Stati che rispettano i diritti umani,
- D. considerando che vari studi hanno dimostrato che la pena di morte non ha alcun effetto sull'evoluzione tendenziale dei reati violenti,
- E. considerando che i dati dimostrano che le condanne a morte riguardano in primis le persone sfavorite,
- F. considerando che il protocollo n. 6 e il protocollo n. 13 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali vieta agli Stati membri del Consiglio d'Europa di applicare la pena di morte,

Giovedì 7 ottobre 2010

- G. considerando che l'Unione europea lavora per conseguire moratorie dell'applicazione della pena di morte nei paesi terzi e per arrivare successivamente alla sua abolizione, nonché alla ratifica dei pertinenti strumenti internazionali, delle Nazioni Unite e di altri organismi, in particolare il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici, che prevede l'abolizione della pena di morte,
- H. considerando che l'abolizione della pena di morte è una delle priorità tematiche per beneficiare di aiuti a titolo dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), che dalla sua istituzione, nel 1994, ha finanziato più di 30 progetti in tutto il mondo, con un bilancio complessivo di più di 15 milioni di euro,
- I. considerando che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la conclusione di accordi commerciali e, più in generale, di accordi internazionali con paesi terzi è subordinata all'approvazione del Parlamento europeo,
- J. considerando che lo statuto del Tribunale penale internazionale, così come quello del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, del Tribunale speciale per la Sierra Leone, dei Collegi speciali per i reati gravi a Dili, Timor Est e delle Camere straordinarie dei tribunali cambogiani, escludono la pena di morte per i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio, ossia i crimini più gravi per la comunità internazionale sui quali detti tribunali sono competenti,
- K. considerando che, nel 2007 e nel 2008, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato due risoluzioni storiche, la 62/149 e la 63/168, che sollecitano una moratoria mondiale delle esecuzioni e perseguono come obiettivo ultimo l'abolizione della pena di morte, e sottolineando a questo proposito il fatto che è cresciuto il numero dei paesi favorevoli a tali risoluzioni e che ciò ha di conseguenza permesso di adottare la risoluzione 63/168 a larghissima maggioranza, con 106 voti a favore, 46 contrari e 34 astensioni,
- L. considerando che il quarto Congresso mondiale contro la pena di morte, tenutosi a Ginevra nel febbraio 2010, ha fatto appello agli stati abolizionisti di fatto affinché aboliscano per legge la pena di morte, ha esortato gli stati abolizionisti a inserire il tema dell'abolizione universale della pena capitale nelle loro relazioni internazionali e ha sollecitato le organizzazioni internazionali e regionali a sostenerne l'abolizione universale attraverso l'adozione di risoluzioni su una moratoria delle esecuzioni,
- M. considerando che, nel mondo, sono 154 i paesi che hanno abolito la pena di morte de jure o de facto, che 96 di essi l'hanno abolita per tutti i tipi di reati, 8 l'hanno mantenuta solo per reati eccezionali, come quelli commessi in tempo di guerra, 6 hanno decretato una moratoria delle esecuzioni e 44 sono abolizionisti di fatto, ossia sono paesi in cui non si registrano esecuzioni da almeno dieci anni o paesi che si sono impegnati in modo vincolante a non applicare la pena capitale,
- N. considerando che più di 100 fra i paesi che mantengono la pena di morte per taluni reati hanno vietato le esecuzioni di minorenni autori di reati; sottolineando tuttavia che un piccolo numero di paesi continua a giustiziare i bambini autori di reati in flagrante violazione del diritto internazionale, segnatamente dell'articolo 6, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici; evidenziando in particolare che la percentuale più elevata di minori detenuti si registra in Iran,
- O. considerando che, nel mondo, decine di persone di cui è comprovata la cittadinanza europea si trovano attualmente nel braccio della morte o rischiano la pena capitale, e sottolineando a questo proposito la necessità cruciale di consolidare e rafforzare la risposta europea alle potenziali esecuzioni di cittadini europei,
- P. considerando che il 23 marzo 2010 il Presidente della Duma di Stato della Federazione Russa, Boris Gryzlov, ha dichiarato, in una riunione a Mosca con i membri della commissione di monitoraggio dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che la Russia non ha ratificato il protocollo n. 6 alla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte, per via delle minacce terroristiche cui è esposto il paese,
- Q. accogliendo positivamente il fatto che, l'11 febbraio 2010, il Parlamento del Kirghizistan ha ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici, relativo all'abolizione della pena di morte, e che il 21 maggio 2010 il governo ad interim del Kirghizistan ha reso pubblico il progetto definitivo di costituzione, che vieta fra l'altro la pena di morte e che è stato nel frattempo adottato,

Giovedì 7 ottobre 2010

- R. considerando che nel mondo sono 43 i paesi che mantengono la pena di morte e che il maggior numero di esecuzioni si è registrato in Cina, Iran e Iraq; che nella sola Cina sono state eseguite circa 5 000 condanne, pari all'88 % del totale delle esecuzioni nel mondo; che in Iran sono state messe a morte almeno 402 persone, in Iraq almeno 77 e in Arabia Saudita almeno 69,
 - S. considerando che l'Iran applica ancora la pena di morte per lapidazione, il che è contrario al secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici,
 - T. considerando che le autorità statali nordcoreane eseguono sistematicamente omicidi di Stato e il sistema giudiziario è sottomesso allo Stato e che la pena di morte è applicata a un ampio spettro di crimini contro lo Stato ed è periodicamente estesa dal codice penale, mentre i cittadini, bambini compresi, sono costretti a essere presenti alle esecuzioni pubbliche,
 - U. considerando che in Giappone i detenuti, i loro parenti e gli avvocati sono tenuti all'oscuro fino all'arrivo del giorno fatidico,
 - V. considerando che il Consiglio presidenziale iracheno ha di recente ratificato la condanna a morte di almeno 900 detenuti, fra cui donne e bambini,
 - W. considerando che la Bielorussia resta l'unico Stato europeo che tuttora applica nella pratica la pena di morte; rilevando che tanto l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa quanto l'Unione europea hanno ripetutamente esortato la Bielorussia ad abolire la pena di morte; che le informazioni sulla pena di morte in Bielorussia sono segrete, che sussistono gravi preoccupazioni quanto all'equità dei processi e che, in base al codice penale esecutivo, la sentenza è eseguita in privato mediante fucilazione, l'amministrazione carceraria comunica al giudice l'avvenuta esecuzione e questi informa i parenti; che il corpo dei giustiziati non viene consegnato ai familiari per la sepoltura e che non viene indicato il luogo in cui essa avviene,
 - X. considerando che 35 dei 50 Stati USA prevedono la pena di morte, sebbene in 4 di essi non si vi siano state esecuzioni dal 1976; che nel 2009 le esecuzioni sono salite a 52 allo scadere di una moratoria di fatto in vigore dal settembre 2007 al maggio 2008, sebbene il numero di condanne a morte negli Stati Uniti d'America fosse diminuito per il settimo anno consecutivo, scendendo a 106,
 - Y. valutando positivamente il fatto che alcuni Stati, fra cui il Montana, il Nuovo Messico, il New Jersey, lo Stato di New York, il North Carolina e il Kentucky, si sono attivati contro la pena di morte attraverso misure come una moratoria delle esecuzioni o l'abolizione della pena capitale, e condannando nel contempo le esecuzioni di Teresa Lewis in Virginia e Holly Wood in Alabama, giustiziate sebbene avessero evidenti ritardi mentali, e richiamando l'attenzione sui casi di Mumia Abu-Jamal, nel braccio della morte in Pennsylvania, e di Troy Davis in Georgia,
- 1. ribadisce la propria opposizione di lunga data alla pena di morte, in tutti i casi e in tutte le circostanze, e sottolinea ancora una volta che l'abolizione della pena capitale contribuisce a promuovere la dignità umana e a far progredire i diritti umani;
 - 2. condanna tutte le esecuzioni, ovunque avvengano; chiede energicamente all'UE e ai suoi Stati membri di assicurare l'applicazione della risoluzione delle Nazioni Unite su una moratoria universale delle esecuzioni, in vista della piena abolizione della pena di morte in tutti gli Stati che ancora la praticano; invita il Consiglio e la Commissione ad attivarsi per limitare progressivamente l'applicazione della pena di morte, insistendo nel contempo sul fatto che le esecuzioni dovrebbero avvenire nel rispetto di norme minime internazionali; esprime viva preoccupazione per l'imposizione della pena di morte ai minori e alle persone colpite da disabilità mentale o intellettuale e ne chiede l'immediata e definitiva cessazione;
 - 3. sollecita l'UE ad avvalersi di tutti gli strumenti diplomatici e di assistenza alla cooperazione di cui dispone in vista dell'abolizione della pena di morte;

Giovedì 7 ottobre 2010

4. invita gli Stati membri che applicano la pena di morte a decretare una moratoria immediata delle esecuzioni; incoraggia inoltre paesi come la Cina, l'Egitto, l'Iran, la Malaysia, il Sudan, la Thailandia e il Vietnam a pubblicare statistiche ufficiali sull'applicazione della pena di morte al loro interno; esorta, al contempo, la Corea del Nord a porre fine in modo immediato e permanente alle esecuzioni pubbliche;
5. invita il Giappone a far luce sul suo sistema di pena capitale;
6. incoraggia gli Stati che non hanno abolito la pena di morte a rispettare le clausole che tutelano i diritti delle persone passibili di condanna capitale, sanciti dalle garanzie del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite; invita il Consiglio e la Commissione a incoraggiare i paesi che non l'hanno ancora fatto a firmare e ratificare il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché a incoraggiare gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto a sottoscrivere il protocollo n. 13 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo alla pena di morte;
7. invita gli Stati partecipanti dell'OSCE, nella fattispecie gli Stati Uniti e la Bielorussia, a decretare una moratoria immediata delle esecuzioni;
8. invita il Kazakistan e la Lettonia a modificare le disposizioni del loro ordinamento nazionale che ancora permettono di imporre la pena di morte per taluni reati in presenza di circostanze eccezionali;
9. incoraggia vivamente gli Stati membri dell'UE e quanti hanno sostenuto le risoluzioni del 2007 e del 2008 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a presentare una terza risoluzione sulla pena di morte, nel quadro di un'alleanza transregionale rafforzata, in occasione della 65a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che dovrebbe riguardare in via prioritaria:
 - l'abolizione dei «segreti di Stato» sulla pena di morte;
 - la posizione di un Inviato speciale che non dovrebbe soltanto monitorare la situazione ed esercitare pressioni per una maggiore trasparenza in seno ai sistemi di pena capitale, bensì anche persuadere quanti tuttora mantengono la pena di morte ad adottare la linea delle Nazioni Unite per una moratoria sulle esecuzioni in vista di abolire la pena di morte;
 - la soglia dei «reati più gravi» per l'esecuzione della pena capitale nel rispetto della legalità;
10. invita gli Stati partecipanti all'OSCE a incoraggiare l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani e le missioni dell'OSCE, in cooperazione con il Consiglio d'Europa, a realizzare attività di sensibilizzazione contro il ricorso alla pena di morte, in particolare presso i mezzi di comunicazione di massa, i funzionari incaricati dell'applicazione della legge, i responsabili politici e il grande pubblico;
11. invita gli Stati dell'OSCE che ancora mantengono la pena di morte a trattare le informazioni sulla pena di morte in modo trasparente, fornendo informazioni pubbliche riguardo all'identità delle persone condannate a morte o giustiziate e statistiche sul ricorso alla pena di morte, conformemente agli impegni dell'OSCE;
12. sollecita il Consiglio e la Commissione, in particolare in vista dell'istituzione del SEAE, a fornire orientamenti per una politica europea globale ed efficace in merito alla pena di morte per quanto riguarda le decine di persone di cui è comprovata la cittadinanza europea e che rischiano di essere giustiziate in paesi terzi, il che dovrà comprendere meccanismi solidi e rafforzati in materia di sistemi di identificazione, prestazione di assistenza giuridica, interventi legali dell'UE e rappresentanze diplomatiche;
13. incoraggia altresì le attività delle organizzazioni non governative che si adoperano per l'abolizione della pena di morte, quali Nessuno tocchi Caino, Amnesty International, Penal Reform International, la Coalizione mondiale contro la pena di morte, la Federazione internazionale di Helsinki per i diritti umani, la Comunità di Sant'Egidio e Reprieve; accoglie favorevolmente e sostiene le raccomandazioni sugli strumenti dell'UE nella lotta contro la pena di morte rilasciate al 12° Forum UE-ONG sui diritti umani;

Giovedì 7 ottobre 2010

14. si impegna a seguire la questione della pena di morte e la discussione di casi specifici con le autorità dei paesi interessati nonché a prendere in considerazione possibili iniziative e missioni ad hoc nei paesi che mantengono la pena capitale, per sollecitare le autorità governative a decretare una moratoria delle esecuzioni nella prospettiva della loro completa abolizione;
15. chiede al Consiglio e alla Commissione, al momento della conclusione di accordi con paesi che ancora applicano la pena di morte o con paesi che non hanno firmato la moratoria per abolirla, di incoraggiarli vivamente a farlo;
16. chiede all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/Vicepresidente della Commissione e agli Stati membri di continuare a parlare all'unisono e di ricordare che il contenuto politico di fondo della risoluzione deve essere l'adozione di una moratoria mondiale quale passo fondamentale verso l'abolizione della pena di morte;
17. invita, in particolare, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/Vicepresidente della Commissione a dimostrare la priorità politica da lei accordata all'abolizione della pena di morte sollevando sistematicamente la questione nei contatti politici con i paesi che ancora mantengono la pena di morte e intervenendo personalmente e regolarmente a favore di quanti sono passibili di esecuzione imminente;
18. ricorda che la completa abolizione della pena di morte resta uno degli obiettivi principali della politica dell'UE in materia di diritti umani; ritiene che tale obiettivo potrà essere raggiunto solo attraverso una stretta cooperazione tra Stati, l'istruzione, la sensibilizzazione, l'efficienza e l'efficacia;
19. incoraggia la cooperazione regionale in tal senso; osserva che, ad esempio, la Mongolia ha ufficialmente decretato una moratoria delle esecuzioni nel gennaio 2010 e che ciò ha avuto l'effetto positivo di indurre vari paesi che mantengono la pena di morte a esaminare la costituzionalità di questo tipo di pena;
20. invita il Consiglio e la Commissione ad individuare modalità attraverso cui migliorare l'attuazione e l'efficacia degli orientamenti dell'UE sulla pena di morte durante l'attuale riesame della politica dell'UE sui diritti umani, in particolare in vista della revisione degli orientamenti prevista per il 2011;
21. invita il Consiglio e la Commissione a utilizzare la Giornata mondiale ed europea contro la pena di morte per richiamare l'attenzione sui casi, fra gli altri, di Sakineh Mohammadi Ashtiani, Zahra Bahrami, Mumia Abu-Jamal, Troy Davis, Oleg Grishkovtsov, Andrei Burdyko ed Ebrahim Hamidi, Suliamon Olyfemi e Siti Zainab Binti Duhri Rupa;
22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nonché ai governi degli Stati membri delle Nazioni Unite.

Azione dell'UE in materia di esplorazione ed estrazione di petrolio in Europa

P7_TA(2010)0352

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sull'azione UE in materia di prospezione ed estrazione di petrolio in Europa

(2011/C 371 E/03)

Il Parlamento europeo,

— visti l'articolo 11 e l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— vista la convenzione ONU sulla diversità biologica,

Giovedì 7 ottobre 2010

- viste la rete Natura 2000 istituita dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (la direttiva habitat) ⁽¹⁾ nonché la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) ⁽²⁾, quali strumenti primari di protezione della biodiversità marina dell'Europa,
 - visti gli obiettivi e i requisiti per conseguire uno stato ambientale buono e favorevole nelle acque marine e costiere dell'Europa, stabiliti dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (la direttiva quadro sulle acque) ⁽³⁾ nonché la direttiva quadro sulla strategia marina,
 - visto il piano d'azione UE in materia di biodiversità ⁽⁴⁾,
 - vista la fuoriuscita di petrolio dalla Deepwater Horizon nel Golfo del Messico,
 - visti i pozzi di estrazione petrolifera nelle acque UE,
 - viste le interrogazioni del 7 settembre 2010 al Consiglio e alla Commissione sulle conseguenze della fuoriuscita di petrolio dalla Deepwater Horizon per l'UE e sull'azione UE in materia di estrazione e prospezione di petrolio nell'UE (O-0122/2010 – B7-0470/2010, O-0123/2010 – B7-0551/2010),
 - visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che, alla luce della fuoriuscita di petrolio dalla Deepwater Horizon nel Golfo del Messico, è indispensabile che l'UE e i suoi Stati membri esaminino urgentemente tutti gli aspetti connessi all'estrazione e alla prospezione di petrolio nell'Unione europea e adottino poi tutti i passi necessari per garantire che una catastrofe ambientale di questo genere non accada nelle acque UE,
- B. considerando che i massimi livelli di precauzione, protezione ambientale nonché sicurezza delle operazioni petrolifere in Europa sono i principi di importanza fondamentale che devono informare ogni azione dell'UE in questo settore,
- C. considerando che gran parte delle operazioni di estrazione e prospezione del petrolio avviene nelle acque del Mare del Nord,
- D. considerando che le acque UE confinano altresì con paesi che non fanno parte dell'Unione europea, per le quali la normativa UE non prevede il rispetto delle pertinenti disposizioni che disciplinano la responsabilità e il rimedio dei danni,
- E. considerando che sono in corso sforzi per estendere l'estrazione e la prospezione di petrolio in parti più profonde e remote del mare che comportano maggiori rischi in termini di gestione e monitoraggio delle operazioni,
1. esprime la propria solidarietà alle vittime del disastro petrolifero della Deepwater Horizon e chiede che l'UE fornisca assistenza e sostegno di natura tecnica in risposta a questo disastro;
 2. riconosce l'importante contributo che la produzione offshore di petrolio e gas in Europa può continuare a fornire alla sicurezza degli approvvigionamenti dell'UE nonché i buoni risultati conseguiti in materia di sicurezza del settore in Europa;
 3. riconosce l'urgente esigenza di adottare un sistema comune europeo di prevenzione e risposta delle fuoriuscite transfrontaliere di petrolio;

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ SEC(2006)0607 e (2006)0621.

Giovedì 7 ottobre 2010

4. esorta la Commissione a presentare una relazione al termine dell'anno che valuti il livello dell'inquinamento ambientale e lo stato biologico del Golfo del Messico;
5. invita la Commissione a seguire strettamente i risultati delle indagini effettuate dalle autorità americane sui fattori umani, naturali e tecnologici che hanno portato al disastro nel Golfo del Messico in modo da trarre tutte le conclusioni necessarie a prevenire l'accadere di tali eventi sulle piattaforme petrolifere offshore nelle acque marittime e costiere dell'UE;
6. invita la Commissione a mettere a punto politiche rigorose di prevenzione degli incidenti a livello UE per le piattaforme petrolifere e ad estendere il campo di applicazione della direttiva SEVESO II ⁽¹⁾ ai pozzi petroliferi;
7. invita la Commissione a riesaminare in particolare la capacità d'immediata risposta dell'UE a incidenti che interessano impianti offshore e a mettere a punto un piano d'azione europeo in cooperazione con gli Stati membri; rileva che occorre prestare particolare attenzione alla zona artica per la sua fragilità e importanza nella mitigazione del cambiamento climatico. Inoltre fa notare che l'area mediterranea, quella baltica e del Mare del Nord devono essere prese in considerazione;
8. si compiace del «test stress» della Commissione sui pozzi petroliferi situati nelle acque UE; la invita a identificare vuoti e carenze del quadro regolamentare a livello UE e a mettere a disposizione del Parlamento la propria analisi al più presto possibile;
9. invita la Commissione in particolare a riesaminare l'attuale normativa la quale prevede che i titolari di licenze di sfruttamento petrolifero offshore possano affittare gli impianti a terzi, al fine di garantire che la responsabilità dei danni alla vita dell'uomo e all'ambiente provocati da incidenti e disastri sulle piattaforme petrolifere offshore possa essere più facilmente stabilita in successive cause civili;
10. esorta la Commissione, a seguito del suo riesame del quadro normativo, a presentare al più presto al Parlamento le proposte legislative che ritenga necessarie per affrontare le carenze individuate – ad esempio nella direttiva sulla responsabilità ambientale ⁽²⁾, la direttiva SEVESO II e le altre normative europee – nel regime normativo applicabile all'estrazione e alla prospezione di petrolio e ad altre forme di sfruttamento del fondale marino nell'UE;
11. ritiene che l'attuale normativa in materia di responsabilità ambientale contenga varie importanti carenze e chiede quindi alla Commissione di esaminare l'opportunità di rivedere il contenuto e di estendere la portata dell'attuale normativa UE (comprese la direttiva sulla responsabilità ambientale, la direttiva SEVESO II e le misure che comprendono il pacchetto Erika e il terzo pacchetto di sicurezza marittima) e/o di introdurre eventualmente una nuova normativa che sia necessaria per tener conto di tutti i rischi connessi allo sfruttamento offshore e di rafforzare le regole che disciplinano la responsabilità in caso di incidenti petroliferi;
12. prende atto della mancanza di un fondo di risarcimento in caso di disastri petroliferi e invita la Commissione a includere disposizioni obbligatorie in materia di garanzia finanziaria a titolo della direttiva sulla responsabilità ambientale;
13. esorta la Commissione ad abbassare la soglia del danno prevista dalla direttiva sulla responsabilità ambientale e a includere nel suo ambito i danni provocati alle acque marine;
14. invita la Commissione, nella sua attuale revisione della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale ⁽³⁾, a garantire che tutte le attività sul fondale marino siano soggette a una valutazione obbligatoria, che sia assicurata la qualità delle VIA e che le attività estremamente pericolose come la perforazione del fondale marino non siano consentite qualora una VIA segnali che i rischi non possono essere attenuati in modo soddisfacente;

⁽¹⁾ Direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 97).

⁽²⁾ Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

⁽³⁾ Direttiva 85/337/CEE, nella versione modificata.

Giovedì 7 ottobre 2010

15. ritiene inoltre che qualsiasi proposta legislativa debba garantire un ampio quadro giuridico il quale:
- impedisca per quanto possibile alle attività sul fondale marino potenzialmente pericolose di causare danni agli ambienti marino e costiero;
 - garantisca che l'intera responsabilità incomba a chi inquina in relazione a qualsiasi danno provocato da tali attività, inclusi i danni all'ambiente marino e terrestre e al clima globale;
 - assicuri la protezione della biodiversità dell'Europa negli ambienti marino e costiero;
 - garantisca che, prima di pianificare qualsiasi attività economica, esperti indipendenti effettuino una valutazione d'impatto ambientale;
16. invita la Commissione a proporre una normativa per garantire l'applicazione di norme di sicurezza uniformemente elevate a tutte le piattaforme petrolifere dell'UE e alle operazioni estrattive dell'UE e dei paesi terzi dal Margine atlantico al Mar Nero; invita la Commissione e gli Stati membri a lavorare con l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) per rafforzare le regole e le norme internazionali in materia di sicurezza e controllo;
17. esorta la Commissione ad esaminare l'istituzione di un sistema efficace di sorveglianza per «controllare i controllori» e chiede il tempestivo rafforzamento dei metodi di ispezione e delle norme minime di sicurezza UE obbligatorie;
18. invita la Commissione a garantire che tutte le disposizioni della valutazione d'impatto ambientale, della valutazione strategica ambientale ⁽¹⁾ e delle direttive sugli habitat relative alla valutazione d'impatto ambientale delle piattaforme petrolifere siano applicate uniformemente negli Stati membri;
19. ritiene che il mandato dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) dovrebbe essere esteso dalle navi agli impianti offshore; chiede che l'eventuale conferimento di nuove funzioni di questo tipo si rifletta nel bilancio e nell'organico dell'EMSA;
20. invita la Commissione a pubblicare una relazione annuale, elaborata in cooperazione con le autorità degli Stati membri ed esperti indipendenti, intesa a valutare la sicurezza tecnica e la sicurezza degli impianti e delle piattaforme petrolifere offshore che operano nelle acque marittime e costiere dell'UE;
21. ritiene estremamente importante che la Commissione esamini tutte le questioni finanziarie e in materia di responsabilità associate alla prospezione offshore nell'UE al fine di introdurre, se necessario, un'assicurazione obbligatoria a livello UE o altri strumenti opportuni, ad esempio l'istituzione di un fondo speciale europeo da alimentare con contributi obbligatori da parte dei gestori di impianti offshore; ritiene che tale strumento debba tenere pienamente conto della responsabilità di tali gestori, garantire che essi abbiano un'assicurazione sufficiente o dispongano di altre garanzie finanziarie per assicurare il ripristino e il risarcimento in relazione ai danni ambientali causati e prevedere garanzie finanziarie supplementari, ad esempio sotto forma di fondi, per il ripristino e il risarcimento qualora le garanzie finanziarie dei gestori non siano sufficienti;
22. sollecita la Commissione ad esaminare in particolare la possibilità di regimi assicurativi obbligatori a livello UE volti a risarcire le imprese interessate in caso di fuoriuscite di petrolio;
23. esorta la Commissione a esaminare la disattivazione dell'attuale infrastruttura di perforazione, tenendo debito conto delle attuali normative internazionali e nazionali in questo settore e a chiarire, se necessario per via legislativa, la responsabilità dei gestori a garantire lo smaltimento sicuro e la responsabilità per eventuali danni ambientali risultanti dalla disattivazione dell'infrastrutture offshore ed eventuali danni ambientali derivanti da un impianto offshore o da un sito di perforazione in seguito alla disattivazione;

⁽¹⁾ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

Giovedì 7 ottobre 2010

24. invita la Commissione a introdurre un quadro rigoroso e vincolante per la notifica da parte delle società in materia di pratiche ambientali, sociali e di governance e a esaminare le misure per rafforzare l'impegno degli investitori istituzionali con le società per quanto riguarda i rischi di investimento connessi a carenti pratiche ambientali;

25. prende atto della relazione della Health and Safety Executive britannica sulle condizioni di lavoro nel Mare del Nord, la quale evidenzia che le percentuali di lesioni gravi e fatali sono raddoppiate nello scorso anno; invita la Commissione ad analizzare tali affermazioni e a intervenire per garantire elevati livelli di sicurezza e salute per chi lavora nei pozzi offshore;

26. invita la Commissione a svolgere un ruolo attivo nel garantire che le attività condotte da paesi terzi e i progetti di prospezione petrolifera rispettino al massimo rigorosi standard ambientali e a prevedere meccanismi specifici per risarcire eventuali danni provocati da operazioni petrolifere offshore di paesi terzi che confinano con l'UE;

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Conferenza sulla diversità biologica – Nagoya 2010

P7_TA(2010)0353

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sugli obiettivi strategici dell'UE per la decima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica (CBD) che si terrà a Nagoya (Giappone) dal 18 al 29 ottobre 2010

(2011/C 371 E/04)

Il Parlamento europeo,

- vista la decima conferenza delle parti (COP 10) della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD), che si terrà a Nagoya (Giappone) dal 18 al 29 ottobre 2010,
- viste le interrogazioni alla Commissione e al Consiglio sugli obiettivi strategici dell'UE per la decima riunione della Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (CBD) che si terrà a Nagoya (Giappone) dal 18 al 29 ottobre 2010 (O-0111/2010 – B7-0467/2010, O-0112/2010 – B7-0468/2010),
- visto il vertice europeo di Göteborg del 2001, in cui si è convenuto di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 nell'ambito di una strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010, in particolare il paragrafo 14,
- vista la relazione del gruppo di lavoro ad hoc aperto incaricato dell'esame dell'attuazione della Convenzione sulla diversità biologica, relativa ai lavori della sua terza riunione svoltasi dal 24 al 28 maggio 2010 e al progetto di piano strategico post-2010,
- visti le relazioni della nona riunione del gruppo di lavoro ad hoc aperto sull'accesso e la ripartizione dei benefici, tenutasi dal 22 al 28 marzo 2010, e la bozza di protocollo ABS (allegati di Cali e di Montreal),
- visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

Giovedì 7 ottobre 2010

- A. considerando che la CBD è il più ampio accordo mondiale sulla tutela della biodiversità e che conta 193 parti contraenti, tra cui i 27 Stati membri dell'Unione europea,
- B. considerando che l'Anno della biodiversità proclamato dalle Nazioni Unite dovrebbe imprimere lo slancio politico necessario per rafforzare le possibilità di realizzazione dei tre obiettivi della CBD, ovvero conservazione e uso sostenibile della biodiversità nonché ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche,
- C. considerando che secondo le stime della Banca Mondiale 60 milioni di popolazioni indigene dipendono totalmente dalle foreste; considerando che la deforestazione costituisce uno dei maggiori ostacoli al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, a causa della perdita dei servizi di ecosistema forniti dalle foreste (quali le piogge, la prevenzione dell'erosione del suolo, la purificazione dell'acqua),
- D. considerando che la relazione Blue Carbon (redatta dalla FAO, dall'UNEP e dall'IUCN nell'ottobre 2009) illustra come il degrado delle zone costiere (a causa di un'eccessiva attività di pesca, della distruzione delle mangrovie e dell'eutrofizzazione) e la distruzione degli habitat marini rappresentino una vera e propria minaccia per la capacità dell'oceano di assorbire il carbonio e sono pertanto una gravissima causa di preoccupazioni per la politica del clima,
- E. considerando la necessità di colmare le considerevoli lacune riscontrate nell'attuazione dei programmi di lavoro della CBD,
- F. considerando che la tutela della biodiversità è un elemento fondamentale in vista del conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio e che l'obiettivo della biodiversità entro il 2010 è stato integrato nel 2006 in quanto nuovo traguardo nell'Obiettivo del Millennio n. 7 (garantire la sostenibilità ambientale),
- G. considerando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2010 «Anno Internazionale per la biodiversità» e che la Giornata internazionale della diversità biologica 2010 è dedicata al tema «Biodiversità per lo sviluppo e la riduzione della povertà» (Biodiversity for Development and Poverty Alleviation),
- H. considerando che il 70 % dei poveri del mondo vive nelle aree rurali e che la sopravvivenza e il benessere di questi ultimi dipendono direttamente dalla biodiversità; considerando altresì che anche i poveri delle aree urbane devono affidarsi alla biodiversità per servizi ecosistemici quali la conservazione della qualità dell'aria e dell'acqua e la decomposizione dei rifiuti,

Necessità di interventi urgenti

- 1. esprime grande apprensione per il mancato conseguimento sia dell'obiettivo globale di riduzione del tasso di perdita della biodiversità entro il 2010 sia dell'obiettivo dell'Unione di arrestare tale perdita;
- 2. manifesta profonda inquietudine per la mancata attribuzione del carattere di urgenza, nell'ambito dell'agenda politica internazionale, alle iniziative volte ad arrestare la perdita di biodiversità;
- 3. si dichiara estremamente preoccupato per la crescita dell'uso illegale di risorse genetiche e per l'ampia diffusione della biopirateria su scala mondiale;
- 4. pone l'accento sul fatto che, ove sussistano risorse adeguate e la necessaria volontà politica, è possibile, attraverso gli strumenti già disponibili, conseguire una più consistente riduzione della perdita di biodiversità; è convinto che esistano numerose sinergie tra protezione del clima, conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio e arresto della perdita della biodiversità;
- 5. invita la Commissione e gli Stati membri ad assumere un ruolo guida nell'ambito della COP 10 per persuadere tutte le parti della necessità di agire con urgenza; chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di rendere pubbliche le loro posizioni al più presto, prima dello svolgimento della COP10;
- 6. esorta vivamente la Commissione e gli Stati membri, in vista dell'assunzione di tale ruolo guida, a esprimersi con una sola voce, a migliorare la rapidità e l'efficienza delle procedure decisionali al loro interno, in modo da poter raggiungere rapidamente una posizione comune dell'Unione per la COP 10, e a destinare maggiori risorse e tempo agli sforzi diplomatici nei confronti dei paesi terzi;

Giovedì 7 ottobre 2010

7. ritiene incoerente e deplorevole che il Giappone, paese ospite, abbia impedito il conseguimento di importanti progressi nella protezione delle specie marine minacciate, come il tonno rosso e le balene, nel quadro di altri forum, quali la CITES e l'IWC;

Economia

8. sottolinea che, secondo alcuni studi in corso, come ad esempio quello sull'economia degli ecosistemi e della biodiversità («The economics of ecosystems and biodiversity» – TEEB), la perdita di benessere derivante dalla perdita di biodiversità si attesta attualmente intorno ai 50 miliardi di euro l'anno (leggermente inferiore all'1 % del PIL) e nel 2050 raggiungerà i 14000 miliardi di euro, ovvero il 7 % del PIL annuale stimato; sottolinea che, in base allo studio TEEB, i rendimenti sugli investimenti in materia di conservazione della biodiversità sono cento volte superiori;

9. è del parere che le decisioni da adottare in occasione della COP 10 debbano essere basate, in particolare, sui risultati dello studio TEEB e sulle raccomandazioni ivi contenute, secondo cui i costi legati alla perdita di biodiversità e il valore di quest'ultima dovrebbero trovare riscontro nei bilanci nazionali; sottolinea che, in caso contrario, non sarà possibile tenere sotto controllo le incidenze finanziarie ed economiche dell'attuale crisi della biodiversità; evidenzia la necessità di prestare maggiore attenzione allo studio e all'approvazione di strumenti di mercato, quali il cosiddetto «habitat banking» (la creazione di riserve di habitat) e il pagamento per i servizi ecosistemici, al fine di contribuire a garantire risorse finanziarie adeguate per la biodiversità;

10. sottolinea l'importanza di sviluppare e perfezionare metodi per la valutazione accurata del valore finanziario degli ecoservizi e determinare così il costo della perdita di biodiversità; ritiene che ciò offrirebbe dati preziosi per informare i decisori politici, mettere a punto campagne di sensibilizzazione e contribuire a un più ampio dibattito pubblico;

11. sottolinea che la biodiversità e gli ecosistemi comportano benefici collettivi e devono essere considerati beni comuni; rileva tuttavia con preoccupazione che le comunità locali spesso ricevono poco o niente in cambio di servizi che contribuiscono a generare, nonostante esse siano le più colpite dalla perdita di biodiversità e dal collasso dei servizi ecosistemici; esorta quindi i responsabili politici presenti a Nagoya a definire gli strumenti politici per affrontare questa iniqua distribuzione dei benefici derivanti dalla natura e a sviluppare opzioni per fornire sostegno finanziario e tecnico alle comunità e ai singoli impegnati nella corretta gestione delle risorse naturali;

Piano strategico per la CBD

Obiettivi generali da conseguire entro il 2020 e previsioni per il 2050

12. esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere obiettivi generali ambiziosi per la CBD da conseguire entro il 2020: arrestare la perdita di biodiversità e ripartire equamente i valori e i benefici della stessa, oltre ai servizi ecosistemici; esorta altresì la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi a favore di una strategia per il 2050, che garantisca la tutela, la valorizzazione e il ripristino degli ecosistemi;

Obiettivi strategici e obiettivi principali per il 2020

13. esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere sotto-obiettivi misurabili, ambiziosi e realistici, da conseguire entro termini precisi, in grado di garantire, in particolare, che entro il 2020:

- tutti i cittadini siano consapevoli del valore della biodiversità e dei comportamenti che possono assumere per tutelarla,
- i valori della biodiversità e le opportunità derivanti dalla sua conservazione e da un suo utilizzo sostenibile siano integrati nei bilanci nazionali oltre che nelle politiche e nelle strategie di sviluppo e riduzione della povertà,
- siano aboliti gli aiuti dannosi per la biodiversità,
- le parti abbiano elaborato e attuato appositi programmi volti a incrementare l'efficienza sotto il profilo delle risorse, ridurre i rifiuti e mantenere l'utilizzo delle risorse entro determinati limiti ecologici,

Giovedì 7 ottobre 2010

- sia raggiunto l'obiettivo della «deforestazione zero», siano arrestati il degrado e la scomparsa degli habitat naturali e i paesi in via di sviluppo siano aiutati a gestire le loro foreste in maniera sostenibile,
- sia posto un freno alla pressione esercitata sugli ecosistemi marini attraverso lo sfruttamento eccessivo delle risorse alieutiche e siano abolite le pratiche di pesca distruttive,
- siano bloccati l'introduzione e l'insediamento di specie invasive,
- sia dichiarato protetto almeno il 20 % delle aree terrestri, marine e d'acqua dolce,
- sia rafforzato il contributo della biodiversità e degli ecosistemi terrestri, di acqua dolce e costieri alla cattura e alla limitazione dei gas a effetto serra,
- sia evitata l'estinzione delle specie notoriamente a rischio,
- sia ripristinato il 15 % degli ecosistemi degradati,
- siano condivisi i benefici derivanti dall'uso di risorse genetiche e sia operativo un fondo per l'accesso e per la ripartizione dei benefici,
- siano attuati la pianificazione partecipativa, la gestione delle conoscenze e il potenziamento delle capacità e siano posti in essere sistemi atti a proteggere il sapere tradizionale, le pratiche dei popoli indigeni e l'uso abituale e sostenibile della biodiversità,
- siano aumentate le capacità di attuazione della Convenzione (risorse umane e finanziarie),
- sia arrestata la perdita di diversità genetica delle piante coltivate e degli animali domestici da fattoria negli ecosistemi agricoli e delle specie selvatiche apparentate;

Indicatori

14. sottolinea la necessità di adottare indicatori concreti basati su dati scientifici che consentano di misurare i progressi realizzati in vista del conseguimento degli obiettivi strategici fissati;

15. accoglie favorevolmente l'attuazione, in seno all'Unione, di strumenti quali il portale del sistema di informazione sulla biodiversità per l'Europa (BISE) e il parametro di riferimento per la biodiversità sviluppato dall'Agenzia europea dell'ambiente; è del parere che si tratti di strumenti estrapolabili che potrebbero aumentare l'efficacia degli accordi internazionali e delle azioni della Convenzione;

Accesso alle risorse genetiche e ripartizione dei benefici (ABS)

16. osserva che, senza una conclusione positiva dei negoziati relativi al regime internazionale di accesso e ripartizione dei benefici (ABS) nel quadro della COP 10, in modo da integrare la CBD con un protocollo contenente disposizioni vincolanti e non, potrebbe non essere raggiunto un accordo più ampio sul piano strategico post-2010 della Convenzione;

17. ribadisce il principio secondo cui le forme e i processi di vita non devono essere soggetti a brevetti; sottolinea, pertanto, la necessità di mantenere una «esenzione a favore di costitutori» conformemente alla Convenzione UPOV;

Giovedì 7 ottobre 2010

18. pone l'accento sulla necessità che il protocollo ABS conferisca trasparenza, certezza giuridica e prevedibilità all'accesso alle risorse genetiche e garantisca una ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzo di tali risorse, dei loro derivati e delle conoscenze tradizionali a esse associate;

19. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'inclusione nel protocollo del principio «dell'assenso libero, preliminare e in conoscenza di causa» da parte delle comunità indigene e locali per quanto riguarda l'accesso alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche;

20. riconosce che le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche sono importanti per la conservazione e l'utilizzo sostenibile della biodiversità nonché per la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche stesse, e che pertanto meritano di essere debitamente contemplate nel protocollo ABS, conformemente alla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene;

21. sollecita pertanto la Commissione e il Consiglio ad accettare il progetto di testo di Cali sulla ripartizione dei benefici derivanti dalle conoscenze tradizionali accessibili al pubblico, sulla ripartizione dei benefici risultanti dall'utilizzo dei derivati delle risorse genetiche, sul controllo, il seguito e l'elaborazione di relazioni sull'utilizzo di risorse genetiche come pure sulle disposizioni relative alle modalità concordate di comune accordo tra gli utenti e i fornitori di risorse genetiche;

22. prende atto dell'interdipendenza dei paesi a livello di risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e dell'importanza di tali risorse per la sicurezza alimentare mondiale; rileva altresì la conseguente necessità di tener conto delle risorse in questione nel quadro dei negoziati relativi al regime internazionale di ABS;

23. riconosce le differenze dei punti di vista sull'applicazione retroattiva del futuro protocollo ABS ed esorta le parti a trovare soluzioni attuabili e giuste per venire incontro alle preoccupazioni legittime;

Programma di lavoro tematico – biodiversità marina e costiera

24. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere con convinzione l'importanza di conseguire ulteriori progressi nel campo dell'individuazione e della tutela delle aree e delle specie marine rilevanti dal punto di vista ecologico o biologico, anche se esterne alle acque territoriali nazionali;

Programma di lavoro tematico – aree protette

25. prende atto dei significativi progressi compiuti nell'ambito dell'attuazione del programma di lavoro relativo alle aree protette; rileva tuttavia che la piena attuazione del programma stesso è ancora lontana;

26. esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire che nell'ambito della COP 10 sia attribuito carattere prioritario al rafforzamento di un sostegno e di una gestione adeguati per le aree protette, oltre che alla divulgazione dei benefici di tali aree presso i responsabili politici e alla richiesta, ove opportuno, di un incremento dei fondi;

27. sottolinea che, come principio incluso nella Dichiarazione universale dei diritti umani, la Commissione europea, le Nazioni Unite e gli Stati che prendono parte ai protocolli giuridici relativi all'assegnazione di parchi naturali e zone protette, dovrebbero includere una disposizione giuridica che garantisca la protezione giuridica e giudiziaria dei diritti di proprietà fondiaria delle popolazioni indigene quali proprietari terrieri tradizionali, la preservazione delle loro attività sociali e l'uso tradizionale delle loro terre e che riconosca formalmente i loro diritti negli attuali modelli di gestione;

28. sottolinea che, nelle dichiarazioni per le zone protette e nelle strategie di preservazione, è necessario creare un protocollo che includa la definizione di sistemi tropicali integrali, compresa l'acqua;

Giovedì 7 ottobre 2010

Biodiversità e cambiamento climatico

29. evidenzia la necessità di inserire strumenti di salvaguardia della biodiversità nelle politiche climatiche e di massimizzare i benefici comuni ai due obiettivi; sottolinea inoltre che i contributi finanziari a favore della preservazione della biodiversità hanno in pratica un effetto positivo sull'adattamento al cambiamento climatico e sull'attenuazione di tale cambiamento, in particolare dato che la maggior parte dei piani di adattamento nazionali presentati nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), e in particolare quelli dei paesi in via di sviluppo, mettono in rilievo la resilienza degli ecosistemi; invita quindi a approfondire ulteriori sforzi per migliorare le sinergie e i legami tra le politiche in materia di biodiversità e quelle relative al clima, in particolare per quanto concerne l'UNFCCC e la convenzione sulla diversità biologica (CBD); chiede, a tal riguardo, che venga conferito al segretariato della CBD un mandato per contribuire ai lavori nel quadro dell'UNFCCC;

30. conferma l'importanza fondamentale della biodiversità e degli ecosistemi resilienti per l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici, alla luce del fatto che gli ecosistemi terrestri e marini assorbono attualmente circa la metà delle emissioni antropogeniche di CO₂;

31. pone l'accento sulla necessità di proteggere la resilienza degli ecosistemi adottando misure atte ad impedire una diffusione generalizzata degli organismi geneticamente modificati, tenendo pienamente conto delle disposizioni del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza;

Integrazione della biodiversità nelle politiche di sviluppo

32. plaude all'istituzione di una piattaforma intergovernativa per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) che si ispiri al modello del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC);

33. evidenzia la necessità che i programmi per la tutela della biodiversità e la riduzione della povertà si concentrino sulle priorità delle fasce più povere della popolazione e attribuiscano maggiore rilevanza alla gestione ambientale su base locale, alla garanzia dell'accesso alle risorse della biodiversità, alla riforma agraria e al riconoscimento dei diritti fondiari di origine consuetudinaria;

34. invita gli Stati membri e la Commissione a dare nuovo slancio all'Alleanza globale contro il cambiamento climatico e al relativo strumento di sostegno al fine di incrementare lo sviluppo di capacità dei paesi emergenti ampliando le conoscenze in relazione al possibile impatto della perdita di biodiversità e di arrivare a una reale integrazione di tale fenomeno nei piani di sviluppo e nei bilanci; invita l'Unione europea a sfruttare appieno la valutazione degli ecosistemi per il Millennio nell'ambito della propria strategia di cooperazione allo sviluppo;

35. ricorda che l'80 % della popolazione mondiale ricorre alla medicina tradizionale basata sulle piante e che la biodiversità può contribuire a ridurre i costi sostenuti a livello nazionale da diversi paesi in via di sviluppo per garantire le forniture di medicinali; la diversità biologica assicura infatti la disponibilità delle materie prime per la produzione di medicinali tradizionali oltre che di molti sintetici; esorta pertanto la COP 10 ad adottare apposite misure per contrastare la biopirateria; sottolinea che la tutela della biodiversità è direttamente connessa al raggiungimento dell'OSM n. 6;

36. invita a includere nei documenti di strategia nazionali e regionali della Commissione iniziative specifiche volte a garantire il riconoscimento formale dei diritti delle popolazioni rurali e indigene a gestire le risorse naturali e a trarne beneficio;

37. è convinto dell'importanza cruciale della riforma degli aiuti nell'UE (ad esempio in ambiti come l'agricoltura, la pesca e l'energia) per garantire la coerenza delle politiche di sviluppo ed evitare danni alla biodiversità e ai «servizi ecosistemici»; ricorda, nel contempo, che la possibilità di abolire le cosiddette sovvenzioni «nefasti» nei paesi in via di sviluppo (soprattutto nei settori alimentare, idrico e dei carburanti) deve essere abbinata a meccanismi di compensazione a favore delle fasce più povere della popolazione che possono subire le ripercussioni di un'abolizione immediata di tali aiuti;

38. è favorevole all'utilizzo di strategie e i piani d'azione nazionali a favore della biodiversità che integrino il contributo offerto dalla diversità biologica in termini di sviluppo e riduzione della povertà;

Giovedì 7 ottobre 2010

39. sottolinea che la biodiversità è importante per contenere l'incidenza di malattie, quale la malaria, che è provato essere meno diffusa nelle zone ancora ricche di foreste, nelle quali vi è una maggiore varietà di specie aviarie;

40. sottolinea che la produzione organica contribuisce alla conservazione di suolo, acqua e biodiversità, fornendo la necessaria diversità per una sana alimentazione; invita pertanto ad aumentare gli investimenti nell'agricoltura sostenibile al fine di migliorare la sicurezza alimentare e di ridurre la povertà;

Biocombustibili

41. sottolinea che è opportuno adottare una raccomandazione sui biocombustibili in occasione della COP 10; ricorda che è estremamente importante valutare le ripercussioni dirette e indirette dei biocombustibili sulla biodiversità; sottolinea, inoltre, che è opportuno prevedere criteri di certificazione e di sostenibilità per i biocombustibili;

Specie esotiche invasive

42. attira l'attenzione, per quanto riguarda le misure urgenti, sulla necessità di agire in via prioritaria contro le specie invasive che attualmente stanno già causando gravi squilibri negli ecosistemi con conseguenze molto negative per la biodiversità in generale;

Finanziamento

43. evidenzia la necessità di un drastico aumento dei finanziamenti globali a favore della biodiversità, in particolare nell'ambito delle fonti di finanziamento esistenti, ma anche attraverso fonti innovative come, ad esempio, strumenti di mercato nuovi e rivoluzionari;

44. esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a comunicare pubblicamente i loro impegni finanziari per l'attuazione degli obiettivi della CBD ben prima della COP 10;

45. è convinto che la sola spesa pubblica non sia sufficiente a raggiungere l'obiettivo della CBD in materia di biodiversità e sottolinea l'importanza di tenere conto della biodiversità anche nell'ambito della responsabilità sociale delle imprese;

46. chiede che, considerate le conclusioni dello studio sull'economia degli ecosistemi e della biodiversità (TEEB), la COP10 sia altresì utile per lanciare un messaggio al settore privato sui vantaggi economici che trarrebbe dal partecipare alla lotta per la preservazione della biodiversità;

47. sottolinea, tuttavia, che la decisione sull'impegno delle imprese dovrebbe comprendere non soltanto impegni volontari bensì anche obblighi, in particolare per quanto riguarda la comunicazione di informazioni e l'accesso alle stesse, come pure la presa in considerazione delle popolazioni indigene e delle comunità locali nell'instaurazione di un dialogo permanente;

48. esorta la Commissione e gli Stati membri a sviluppare e attuare sistemi di pagamento innovativi per i servizi ecosistemici, mobilitando i finanziamenti privati e mantenendo, al contempo, il massimo livello di protezione per gli ecosistemi in questione;

49. sottolinea, tuttavia, che tali sistemi devono essere basati sulle lezioni tratte dalla recente crisi finanziaria nonché dalle carenze dei sistemi di scambio di quote di emissioni di carbonio; sottolinea, inoltre, che la presa in considerazione di questi limiti dovrebbe essere esplicitamente menzionata nel mandato del gruppo di lavoro speciale sull'innovazione finanziaria;

50. è del parere che gli strumenti di finanziamento per il clima, ad esempio REDD+ (programma cooperativo delle Nazioni Unite per la riduzione delle emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado forestale nei paesi in via di sviluppo), i finanziamenti rapidi, il meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) e l'attuazione congiunta (JI), necessitino di una riforma che consenta di integrare gli obiettivi in materia di salvaguardia della biodiversità, dei diritti umani e dei diritti indigeni e di generare, ove possibile, benefici comuni;

Giovedì 7 ottobre 2010

51. sottolinea inoltre che le riforme devono includere le nuove definizioni di foreste, fondate sul bioma, stabilite dalle Nazioni Unite, rispecchiando le grandi differenze in materia di biodiversità nonché i valori di carbonio dei diversi biomi e, al contempo, facendo una chiara distinzione tra le foreste native e quelle dominate da monoculture di alberi e da specie non native; esorta, pertanto, la Commissione e gli Stati membri ad operare in questa direzione in seno all'Organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnologica (SBSTA);

52. sottolinea la necessità di elaborare soluzioni per includere i costi esterni, come i danni alla biodiversità o i costi sostenuti per contribuire alla stessa, nel prezzo finale dei prodotti sul mercato;

Sinergie fra le tre convenzioni di Rio

53. ritiene opportuno incrementare le sinergie fra le tre convenzioni di Rio sulla biodiversità (CBD), sul cambiamento climatico (UNFCCC) e sulla desertificazione (UNCCD);

54. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere attivamente l'idea di organizzare un incontro ad alto livello per le tre convenzioni citate nell'ambito del vertice di Rio +20 nel 2012;

Piattaforma intergovernativa scienza-politica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) e condivisione delle conoscenze

55. plaude all'accordo, raggiunto dai governi a Busan nel giugno 2010, relativo alla creazione di una Piattaforma intergovernativa scienza-politica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES); invita la Commissione e gli Stati membri a fare in modo che l'IPBES sia concretamente istituita quanto prima nel 2011; è del parere che il contributo dell'IPBES dipenderà dalla qualità delle ricerche portate avanti a livello internazionale e di UE, e che pertanto sarà estremamente importante per l'Unione e i suoi Stati membri garantire risorse sufficienti a favore della ricerca sulla biodiversità;

56. invita a migliorare le conoscenze e le tecnologie relative alla biodiversità, al suo valore e al suo funzionamento incrementandone altresì la condivisione;

Approccio coordinato

57. insiste sull'importanza della sostenibilità dei prodotti commercializzati negli accordi commerciali internazionali; sottolinea, a tale proposito, la necessità di integrare «interessi non commerciali», compresi i metodi di produzione e il rispetto della biodiversità, in tutti i futuri accordi OMC;

58. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a includere l'elemento ambientale nelle loro relazioni con i paesi terzi e a proseguire l'iniziativa «Diplomazia verde»;

59. esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire che l'obiettivo principale aggiornato «2010» del piano strategico della CBD, che dovrà essere adottato alla CBD COP10 a Nagoya, sia altresì integrato come obiettivo aggiornato nell'obiettivo di sviluppo del millennio (OSM) 7 e sia sostenuto in quanto indispensabile per il conseguimento di tali obiettivi essenziali entro la loro scadenza nel 2015; sottolinea che è fondamentale che la Commissione e gli Stati membri riconoscano le numerose sinergie e interdipendenze tra tutti gli OSM e li affrontino come un unico insieme;

*

* *

60. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti delle parti della CBD, oltre che al segretariato di quest'ultima.

Giovedì 7 ottobre 2010

Basilea II e revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali (DRC 4)

P7_TA(2010)0354

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 su Basilea II e la revisione delle direttive sui requisiti patrimoniali (CRD 4) (2010/2074(INI))

(2011/C 371 E/05)

Il Parlamento europeo,

- viste le direttive sui requisiti di capitale ⁽¹⁾ e la direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi ⁽²⁾,
- vista la proposta della Commissione concernente una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza (COM(2009)0362),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione in data 26 aprile 2010 sulle possibili nuove modifiche alla direttiva sui requisiti patrimoniali,
- visto l'accordo Basilea II ⁽³⁾,
- visti i documenti consultivi del Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria sul rafforzamento della capacità di ripresa del settore bancario ⁽⁴⁾ e sul quadro internazionale per la misurazione, le norme e il controllo del rischio di liquidità ⁽⁵⁾,
- visti i documenti del Comitato per la stabilità finanziaria,
- visti i comunicati rilasciati dal G20 in occasione dei vertici di Washington, Londra e Pittsburgh,
- vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sui derivati OTC ⁽⁶⁾,
- visto l'annuncio del gruppo di governatori e capi della vigilanza del 12 settembre 2010 in merito a disposizioni globali relative a minimi di fondi propri più elevati,
- visti la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, alla Corte di giustizia delle Comunità europee e alla Banca centrale europea relativa a un quadro europeo per la gestione transfrontaliera delle crisi nel settore bancario (COM(2009)0561) e il documento di lavoro di accompagnamento dei servizi della Commissione (SEC(2009)1407),

⁽¹⁾ Direttiva 2006/48/CE (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1) e direttiva 2006/49/CE (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201).

⁽²⁾ GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97.

⁽³⁾ Basilea II: Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali - Nuovo schema di regolamentazione. Versione integrale, giugno 2006, <http://www.bis.org/publ/bcbs128ita.htm>.

⁽⁴⁾ Basel Committee's consultative proposals to strengthen the resilience of the banking sector (proposte consultive del Comitato di Basilea per rafforzare la capacità di ripresa del settore bancario), 17 dicembre 2009, <http://www.bis.org/press/p091217.htm>.

⁽⁵⁾ Proposte consultive del Comitato di Basilea per un quadro internazionale per la misurazione, le norme e il controllo del rischio di liquidità, 16 dicembre 2009, <http://www.biz.org/publ/bcbs165.htm>.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0206.

Giovedì 7 ottobre 2010

- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea sui fondi di risoluzione per il settore bancario (COM(2010)0254),
 - visto il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0251/2010),
- A. considerando che istituzioni e mercati finanziari forti, stabili ed efficienti sono fondamentali per far fronte alle necessità di finanziamento dei vari attori economici dell'UE e per promuovere la crescita e l'occupazione, l'innovazione e la competitività dell'economia europea; che la funzione di finanziamento è particolarmente importante per la ripresa dell'economia; che la riforma della regolamentazione finanziaria dovrebbe mirare a garantire la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile,
- B. considerando che occorrerebbe adottare requisiti patrimoniali riveduti e rafforzati tenendo debito conto del ciclo economico e della ripresa economica in corso,
- C. considerando che il Comitato di Basilea non consente di tener conto di tutti i soggetti interessati e del principio di reciprocità,
- D. considerando che tutti i mercati, gli attori e gli strumenti finanziari devono essere vigilati e regolamentati, così come tutte le infrastrutture finanziarie di importanza sistemica, come i sistemi, i meccanismi e le piattaforme di pagamento, di compensazione e di liquidazione e la relativa fornitura di servizi di custodia, al fine di preservare la stabilità finanziaria, che è un bene pubblico fondamentale; che la crisi ha messo in luce che i capitali bancari sono stati chiaramente insufficienti sotto il profilo della solvibilità,
- E. considerando che occorre rafforzare e applicare adeguatamente le norme prudenziali e affrontare le carenze relative alla qualità e quantità dei capitali, alla gestione della liquidità, alle debolezze dei modelli interni e alla prociclicità di Basilea II e della CRD evidenziate dalla crisi,
- F. considerando che è necessario ampliare gli strumenti minimi di intervento per la gestione delle crisi a disposizione delle autorità di vigilanza,
- G. considerando che occorre adoperarsi per una separazione o distinzione netta fra banche al dettaglio e banche d'investimento, al fine di garantire che i depositi assicurati non siano utilizzati come garanzie per attività commerciali,
- H. considerando che le nuove norme dovrebbero tener conto delle dimensioni e del profilo di rischio della banca nonché del suo modello d'impresa,
- I. considerando, tuttavia, che occorre tenere in debito conto l'impatto cumulativo degli elementi pertinenti del quadro di Basilea II riveduto e di altre iniziative legislative sull'economia reale e la crescita economica,
- J. considerando che lacune senza precedenti del mercato e della regolamentazione hanno indotto il G20, nella sue riunioni di Londra, Pittsburgh e Toronto, a decidere di incrementare la qualità dei capitali, rafforzare la copertura dei rischi, attenuare la prociclicità, introdurre accantonamenti preventivi per le perdite sui crediti, scoraggiare l'eccessivo effetto leva e introdurre un indice di leva finanziaria supplementare al quadro di Basilea II basato sul rischio al fine di passare al trattamento del pilastro 1, nonché rafforzare le norme in materia di liquidità,

⁽¹⁾ GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

Giovedì 7 ottobre 2010

- K. considerando che l'Europa applica la CRD a tutti gli istituti finanziari e a tutte le società di investimento che operano in una serie di modelli d'impresa; che altri paesi limitano l'applicazione delle norme di Basilea II ad un certo numero di banche che hanno un modello d'impresa specifico; che tali disparità nel campo di applicazione sollevano problemi in materia di compatibilità, parità di condizioni e rischio di potenziale arbitraggio normativo,
- L. considerando che esistono importanti specificità europee, come il fatto che in Europa il settore delle imprese è finanziato prevalentemente attraverso prestiti bancari; che le norme rivedute di Basilea devono tenere tali specificità in debita considerazione; che sarebbe auspicabile che i prestiti bancari fossero mirati a campi specifici come i prestiti alle PMI, incoraggiando le imprese più grandi a emettere obbligazioni destinate direttamente agli investitori,
- M. considerando che un approccio «taglia unica» che non tiene conto dei profili di rischio specifico delle banche e della diversità del settore bancario sarebbe nocivo per lo stesso settore bancario europeo e potrebbe, di conseguenza, danneggiare la crescita e la ripresa economica,
- N. considerando che, essendo l'UE attualmente impegnata in un'ampia riforma della normativa finanziaria, vi deve essere coerenza tra le riforme e occorre, inoltre, che i calendari di attuazione tengano conto dell'impatto cumulativo delle misure sull'economia reale e non ostacolino la ripresa economica,
- O. considerando che la convergenza verso un'unica serie di norme contabili globali di elevata qualità è fondamentale al fine di mantenere parità di condizioni e la comparabilità dei dati a livello globale; che tali norme devono essere adeguatamente aggiornate al fine di tenere conto degli insegnamenti tratti dalla crisi,
- P. considerando che tutte le autorità competenti devono rispettare rigorosamente il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, al fine di evitare risultati inopportuni,
- Q. considerando che la convergenza internazionale tra comunicazione dei dati a fini contabili e comunicazione dei dati a fini normativi e fiscali è fondamentale per garantire che le autorità di vigilanza e gli investitori ricevano le stesse informazioni chiare e trasparenti, riducendo al minimo la duplice comunicazione dei dati; che questo non esclude filtri prudenziali, a condizione che siano presenti in tutti i conti,
- R. considerando che le banche dovrebbero concentrarsi maggiormente sul core business che serve l'economia reale; che il Comitato di Basilea e la Commissione dovrebbero incoraggiare questo aspetto,
- S. considerando che le riforme incluse nella revisione di Basilea II devono andare di pari passo con riforme strutturali della vigilanza bancaria raccomandate dal Parlamento europeo e, infine, con l'indicazione di un percorso per l'elaborazione e la coerente attuazione di misure analoghe a quelle del pilastro 2,

Questioni generali

1. saluta con favore l'impegno assunto dal G20 di aumentare la qualità e la quantità del capitale, introdurre norme sulla gestione della liquidità, attenuare la prociclicità e aggiornare le norme prudenziali globali in risposta alla crisi finanziaria;
2. si compiace degli sforzi compiuti dal Comitato di Basilea e dalla Commissione; sottolinea tuttavia la necessità di elaborare e attuare con cura le nuove norme sui requisiti patrimoniali, analizzandone gli effetti nel quadro più ampio della revisione della regolamentazione;
3. nutre preoccupazione per le carenze e gli squilibri strutturali contenuti nell'attuale proposta, nonché per il rischio che la ripresa e la crescita economica vengano ostacolate; ritiene che, data la situazione economica attuale, sarà necessario vigilare affinché le banche non scarichino i costi dell'imminente proposta sugli utenti finali dei servizi finanziari;

Giovedì 7 ottobre 2010

4. sottolinea la necessità di rafforzare l'interazione tra il processo di controllo prudenziale (pilastro 2) e l'informativa (pilastro 3), mettendo a disposizione del pubblico i risultati delle prove di stress e i requisiti patrimoniali aggiuntivi;
5. ricorda le importanti specificità del settore bancario europeo, quali la varietà di modelli di impresa che operano con diverse forme giuridiche e il fatto che il settore imprenditoriale europeo è finanziato prevalentemente attraverso prestiti bancari, e chiede quindi un'analisi completa delle conseguenze microeconomiche e macroeconomiche delle nuove norme proposte;
6. esorta il Comitato di Basilea e la Commissione a tenere in debito conto tali specificità e i diversi tipi di rischio che interessano il settore bancario; sottolinea la necessità di differenziare chiaramente tra servizi di investimento e servizi bancari al dettaglio tradizionali, nonché servizi di transazione nella revisione delle norme di Basilea II;
7. invita la Commissione a svolgere un ruolo più attivo nel processo di riforma delle norme di Basilea II, a promuovere e salvaguardare attivamente gli interessi europei, a coordinare gli approcci degli Stati membri al fine di conseguire il miglior risultato possibile per l'economia europea e a presentare al Parlamento relazioni periodiche sull'andamento dei negoziati in corso, coinvolgendolo attivamente nei processi di negoziazione;
8. riconosce l'importanza della cooperazione e del coordinamento internazionali al fine di conseguire parità di condizioni a livello internazionale ed evitare un arbitraggio normativo; sottolinea, tuttavia, che tale obiettivo non dovrebbe porre l'economia e il settore bancario dell'Europa in una posizione di svantaggio competitivo e ritiene che occorra salvaguardare la diversità del settore bancario;
9. sottolinea che la ripresa dell'economia europea richiede mercati finanziari dinamici in grado di finanziare investimenti e innovazioni e mette in guardia contro norme e requisiti che potrebbero dar vita a una nuova stretta creditizia, con effetti destabilizzanti per lo sviluppo economico e i mercati del lavoro dell'Europa;
10. sottolinea che il pieno impegno di tutte le parti coinvolte nel processo di Basilea e in quello del G20 verso un calendario attuativo chiaro e coerente è un prerequisito essenziale per il successo della riforma, che garantirà parità di condizioni a livello internazionale e consentirà di evitare un arbitraggio normativo; sollecita la Commissione e il Comitato di Basilea a garantire che le norme concordate siano applicate in modo sincronizzato;
11. ricorda che l'accordo Basilea II e la sua imminente revisione sono intesi come norma globale; è quindi assai preoccupato per la possibilità che le deroghe stabilite nelle varie leggi nazionali adottate in risposta alla crisi (in particolare la legge americana di riforma di Wall Street e di tutela dei consumatori, che limita il riconoscimento dei rating esterni) comportino una grave frammentazione dell'applicazione di questa norma globale; esorta quindi il Comitato di Basilea e la Commissione a valutare appieno e trarre le conseguenze di tale legislazione ai fini dell'applicazione di Basilea II e dei negoziati sulla revisione di Basilea II e sollecita la Commissione a comunicare al Parlamento i risultati;
12. esorta la Commissione a chiarire il ruolo dei rating esterni per le riserve di liquidità e ad assicurarsi che i criteri alternativi che possono essere presi in esame non limitino la gamma di riserve-attività idonee; chiede, inoltre, che i criteri alternativi che possono essere concordati sostituiscano i rating esterni piuttosto che essere utilizzati in aggiunta ad essi, in modo da garantire un livello internazionale di parità;
13. esorta la Commissione a intensificare il dialogo transatlantico con gli USA in materia di regolamentazione finanziaria;
14. sottolinea che il calendario di attuazione deve riflettere l'impatto globale della revisione delle norme sul settore, sulla sua capacità di concedere crediti a favore dell'economia reale e sul processo di ripresa in Europa; prende atto della revisione del calendario annunciata dal Comitato di Basilea per garantire in modo migliore una transizione fluida alle nuove regole;
15. ricorda la necessità di coinvolgere il Parlamento nei negoziati, in quanto istituzione europea eletta democraticamente, ed esorta la Commissione e il Comitato di Basilea ad adottare le misure necessarie al fine di coinvolgerlo su base permanente;

Giovedì 7 ottobre 2010

16. ricorda i suoi timori in merito ai limiti delle ipotesi sulle correlazioni avanzate dagli enti creditizi che sono alla base degli aspetti della metodologia utilizzata per il calcolo del patrimonio di vigilanza; sottolinea in tale contesto l'importanza di un'adeguata vigilanza prudenziale e del monitoraggio della valutazione internalizzata dalle banche, ricorrendo all'approccio IRB; osserva inoltre che occorre evitare di introdurre incentivi perversi;

17. invita la Commissione a proseguire ulteriormente l'opera di integrazione della vigilanza sul settore bancario da parte dell'UE, dando vita al nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria e al nuovo Comitato europeo per il rischio sistemico;

18. invita la Commissione, prima di applicarle, ad effettuare una corretta valutazione del probabile impatto delle norme riviste di Basilea II sull'economia reale, con particolare attenzione al finanziamento delle PMI e alla capacità di ripresa del settore bancario in situazioni di stress;

19. ritiene necessario ampliare la toolbox di intervento minimo per la gestione delle crisi a disposizione delle autorità di vigilanza, al di là delle disposizioni dell'articolo 136 della direttiva 2006/48/CE, al fine di contemplare almeno il potere di richiedere adattamenti di capitale, liquidità, mix di attività e processi interni; raccomandare o imporre cambiamenti nella gestione; imporre restrizioni alle licenze bancarie; imporre piani di liquidazione (living wills); imporre una cessione totale o parziale; creare una «banca ponte» o una distinzione tra «banca buona»/«banca cattiva»; richiedere conversioni del debito in azioni con opportuni scarti di garanzia (haircut); imporre sospensioni e restrizioni dei profitti e dei dividendi al fine di consolidare i requisiti di capitale e assicurare che gli azionisti paghino prima dei contribuenti; ristrutturare e trasferire attivi e passivi ad altri istituti con l'obiettivo di assicurare la continuità di operazioni importanti sul piano sistemico; definire criteri per valutare gli attivi deteriorati; assumere il controllo pubblico temporaneo; procedere alla liquidazione delle banche fallite;

20. invita la Commissione a creare incentivi per il settore bancario affinché rischi e profitti vengano gestiti guardando ai risultati a lungo termine e ad incoraggiare le banche a non cedere i crediti concessi senza affidarsi indebitamente alla cartolarizzazione o a strutture fuori bilancio e a consolidare pienamente alcune entità fuori bilancio quali le SPV;

21. rileva che gli investimenti a lungo termine, come l'infrastruttura di distribuzione dell'energia, si affidano alla cartolarizzazione;

22. propone di integrare il Comitato di Basilea, la International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) e l'International Accounting Standards Board (IASB) in una struttura globale – quale potrebbe essere l'FMI – onde dar vita a una vera organizzazione della finanza, assicurare la partecipazione di tutti i soggetti interessati all'elaborazione delle regole e garantire la capacità di verifica della loro attuazione;

23. ritiene che occorra affrontare la questione degli istituti finanziari «troppo grandi per fallire» e quindi che i requisiti patrimoniali e le riserve anticicliche di fondi propri debbano essere proporzionati alle dimensioni, al livello di rischio e al modello d'impresa di un'istituzione finanziaria;

Qualità del capitale

24. appoggia l'iniziativa di aumentare la qualità e il livello del capitale in risposta alla crisi e prende atto della decisione del Comitato di Basilea del 12 settembre 2010 di aumentare i requisiti minimi di fondi propri, introdurre un meccanismo di conservazione ed aumentare notevolmente la quota di azioni ordinarie; rammenta che questo tema è intrinsecamente legato alle norme contabili, il che implica un approccio coerente che guardi anche alla convergenza globale;

25. prende atto della decisione del Comitato di Basilea di consentire dalla (fine) di luglio 2010 un certo prudente riconoscimento degli interessi di minoranza, il trattamento dei crediti fiscali e investimenti negli altri istituti finanziari; ritiene che potrebbero essere opportuni ulteriori adeguamenti;

26. sottolinea che, onde garantire parità di condizioni per non svantaggiare i modelli d'impresa delle società non per azioni, in particolare cooperative, mutue e casse di risparmio, il capitale, indipendentemente dalla forma giuridica, deve essere definito in modo equilibrato sulla base delle qualità degli strumenti di capitale (vale a dire permanenza, assorbimento delle perdite, flessibilità dei pagamenti);

Giovedì 7 ottobre 2010

27. esorta il Comitato di Basilea e la Commissione a tenere in debita considerazione, nel definire gli strumenti di capitale ammissibili, le necessità e le peculiarità delle società non per azioni (vale a dire cooperative, mutue e casse di risparmio), che rappresentano una vasta parte del settore bancario europeo;
28. sollecita la Commissione a rivedere i proposti criteri di ammissibilità per il capitale di base di classe 1, limitandosi al catalogo dei criteri necessari a garantire la qualità del capitale (ossia permanenza, assorbimento delle perdite, flessibilità dei pagamenti);
29. esorta il Comitato di Basilea e la Commissione a garantire che, ai fini del calcolo del patrimonio consolidato, si tenga conto in maniera equilibrata e prudente sia del rischio che del capitale, riconoscendo adeguatamente il capitale ricevuto dalle minoranze e direttamente versato agli istituti di credito dello stesso gruppo bancario (ossia gli interessi di minoranza), e che non siano escluse le partecipazioni delle cooperative e casse di risparmio regionali nei loro istituti centrali (in altre parole, non deve esservi deduzione dai fondi propri);
30. sottolinea l'importante ruolo svolto dal capitale contingente durante la crisi; invita la Commissione e il Comitato di Basilea a riconoscere il ruolo flessibile del capitale contingente in situazioni di crisi e a monitorare l'accoglienza degli strumenti convertibili da parte del mercato;
31. invita la Commissione a tenere in debita considerazione le differenze esistenti tra bilancio fiscale e bilancio contabile al fine di evitare ogni possibile svantaggio competitivo;
32. chiede al Comitato di Basilea e alla Commissione di chiarire il trattamento dei reciproci accordi di partecipazione finanziaria incrociata;
33. chiede alla Commissione di prendere in considerazione un trattamento equilibrato tra perdite e profitti non realizzati, al fine di contenere la volatilità e la prociclicità;
34. invita la Commissione a condurre un'indagine approfondita sugli strumenti di capitale prima e dopo la crisi, al fine di valutare l'importanza degli strumenti specifici di capitale e la loro rilevanza in una situazione di crisi;

Norme di liquidità

35. ritiene che lo sviluppo di norme in materia di liquidità di elevata qualità sia una componente essenziale della risposta alla crisi; è del parere che le norme di liquidità dovrebbero essere sufficientemente differenziate per tener conto delle peculiarità del modello d'impresa e del profilo di rischio delle banche; ritiene che occorrerebbe riconoscere il fatto che il rischio di una certa attività può variare nel tempo così come i meccanismi con i quali viene affrontato;
36. rileva che la trasformazione delle scadenze espone intrinsecamente le banche a rischio di liquidità a lungo/breve termine;
37. ritiene che, per non svantaggiare le banche riconosciute come conglomerati finanziari che detengono partecipazioni in società di assicurazione, il problema del doppio computo dei fondi propri tra banche e compagnie di assicurazione debba essere affrontato nel quadro dell'attuale regime previsto dalla direttiva sui conglomerati finanziari;
38. esorta il Comitato di Basilea e la Commissione a riconsiderare la calibrazione dei coefficienti di liquidità e di finanziamento;
39. ritiene che un eventuale «indice di copertura della liquidità» dovrebbe tenere maggiormente conto del rischio di concentrazione delle attività idonee nelle riserve di liquidità, incoraggiare la diversificazione e scoraggiare un'eccessiva concentrazione su una particolare classe di attività, compreso il debito pubblico; ritiene che le riserve di liquidità dovrebbero essere costituite, per quanto possibile, da attività che rimangono estremamente liquide in periodi di elevato stress e che tale indice, se idoneamente concepito, migliorerà la resilienza degli enti al rischio di liquidità;

Giovedì 7 ottobre 2010

40. invita la Commissione ad assicurarsi che, nella sua prossima proposta di revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD 4), le passività fuori bilancio siano coperte da norme di liquidità;

41. chiede, qualora venga fissata una norma sulla liquidità strutturale (cioè un indice netto di stabilità dei finanziamenti), un adeguato riconoscimento delle fonti stabili di finanziamento specifiche dell'Europa (come ad esempio i Pfandbriefe); ritiene che le autorità nazionali degli Stati membri d'accoglienza dovrebbero avere in ogni caso accesso alle informazioni sulla situazione di liquidità della filiale;

42. invita la Commissione a definire i criteri relativi alle attività liquide di elevata qualità tenendo conto della definizione corrente della Banca centrale europea per gli attivi ammissibili alle operazioni di politica monetaria (repo facility);

43. esorta la Commissione a includere l'intero debito sovrano dell'area euro nella categoria di attività liquide di qualità elevata, indipendentemente dal rating specifico, onde ridurre l'impatto sproporzionato dell'operato delle agenzie di rating;

44. richiama però l'attenzione sulla possibilità che le attività liquide di elevata qualità diventino rapidamente illiquide nei periodi di forte stress e chiede quindi che gli enti creditizi effettuino test di stress che vadano al di là dell'indice di copertura della liquidità e dell'indice netto di stabilità dei finanziamenti;

45. invita la Commissione e il Comitato di Basilea a tenere adeguatamente conto dei soggetti giuridici all'interno di un gruppo o di una rete di banche in relazione alle esigenze di liquidità; chiede che le transazioni e gli impegni assunti all'interno di tali gruppi o reti siano trattati in modo sensibile al rischio e, se del caso, diversamente da transazioni e impegni tra terzi;

Misure anticicliche

46. si compiace degli sforzi intrapresi al fine di evitare un'eccessiva crescita dei crediti e limitare il rischio di formazione di una bolla dei crediti;

47. nutre preoccupazione per l'eventuale prociclicità di un meccanismo fisso di conservazione del capitale specifico per ciascuna banca, come attualmente proposto; ritiene che sia le riserve di conservazione del capitale che le riserve anticicliche dovrebbero essere in grado di assorbire le perdite durante i periodi di stress; ritiene che, per renderle efficaci, tali riserve dovrebbero essere ideate e sviluppate in parallelo;

48. plaude al tentativo di individuare una serie di variabili macroeconomiche armonizzate al fine di istituire riserve anticicliche efficaci;

49. riconosce i vantaggi degli accantonamenti lungimiranti (approccio delle perdite attese) quale possibile misura ulteriore per ridurre la prociclicità e incoraggiare il riconoscimento delle perdite su crediti attese in relazione al ciclo congiunturale;

50. ritiene che la futura autorità bancaria europea dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nella definizione e messa in atto delle misure relative ai requisiti dei fondi propri e alle norme relative alle riserve anticicliche di fondi propri a livello di Unione;

51. chiede una convergenza internazionale tra comunicazione dei dati a fini contabili e comunicazione dei dati a fini normativi, in particolare per quanto riguarda l'approccio delle perdite attese negli utili pubblicati, al fine di tenere conto degli insegnamenti tratti dalla crisi e garantire che vengano utilizzate le stesse regole chiare e trasparenti nel fornire informazioni alle autorità di vigilanza e agli investitori; insiste sulla necessità di ridurre al minimo una duplice comunicazione dei dati; ritiene che tali sforzi dovrebbero rivolgersi soprattutto alle innovazioni quali la pagina regolamentare o i filtri prudenziali nei conti per esaminarle ulteriormente;

52. sottolinea che la regolamentazione anticiclica richiede criteri armonizzati per garantire una vigilanza globale e attenta dei mercati finanziari e dell'ambiente dei mercati da parte delle autorità di vigilanza compresi, tra l'altro, lo scambio di tutte le informazioni, la sincronizzazione delle misure di regolamentazione nonché il controllo in tempo reale delle esposizioni e dei rischi, richiedendo tra l'altro, la definizione di opzioni di revisione contabile su tutte le transazioni del mercato finanziario;

Giovedì 7 ottobre 2010

Indice di leva finanziaria (LR)

53. prende atto, considerata la complessità del sistema finanziario, del concetto di leva finanziaria quale scudo utile, semplice e difficile da manipolare contro una leva finanziaria eccessiva e un'eccessiva assunzione di rischi; avverte che un indice di leva finanziaria unico forfettario, per essere efficace, deve essere ponderato in modo da consentire di cogliere le differenze tra i modelli d'impresa e i profili di rischio degli enti creditizi;

54. ritiene che, per poter essere efficace, tale indice deve includere posizioni fuori bilancio e strumenti derivati, essere chiaramente definito, semplice e comparabile a livello internazionale e tenere in considerazione la compensazione regolamentare e le varie norme contabili esistenti a livello internazionale;

55. teme tuttavia che, in sé, un indice di leva finanziaria grezzo non terrebbe sufficientemente conto del rischio e penalizzerebbe gli enti che forniscono servizi bancari tradizionali a basso rischio (quali i finanziamenti al dettaglio, societari, immobiliari e servizi di transazione bancaria) o le economie in cui il settore delle imprese è finanziato prevalentemente attraverso prestiti; sottolinea quindi che è importante che le autorità di vigilanza nazionali controllino le modifiche della leva finanziaria nonché i relativi livelli generali, visto che modifiche importanti possono essere il segnale di un aumento dei rischi; è preoccupato inoltre del fatto che, in sé, un indice di leva finanziaria «grezzo» (indifferenziato) potrebbe creare incentivi perversi a spostare gli attivi verso esposizioni più rischiose;

56. chiede al Comitato di Basilea e alla Commissione di valutare in modo adeguato le opzioni dell'indice di leva finanziaria applicabili agli attivi di classe 1 e di classe 2, tenendo debito conto delle specificità del settore bancario dell'Unione;

57. invita il Comitato di Basilea e la Commissione a valutare altresì la possibilità di introdurre limiti di contenimento per le linee di business, gli attivi ponderati in funzione dei rischi e i portafogli; ritiene che dovrebbe essere esaminata in tale contesto la valutazione degli attivi in importi netti o lordi;

58. chiede al Comitato di Basilea e alla Commissione di esaminare inoltre la proporzionalità nell'indice di leva finanziaria grezzo con il ricorso a soglie predefinite per l'intervento regolamentare;

59. prende atto della decisione del Comitato di Basilea di disporre di un periodo di monitoraggio nel pilastro 2, al fine di migrare verso un trattamento pilastro 1; esorta la Commissione ad includere una clausola di revisione nella proposta legislativa CRD 4;

60. rileva che l'indice di leva finanziaria è uno strumento indispensabile per calcolare l'esposizione complessiva delle banche, ma sollecita la Commissione a elaborare strumenti regolamentari intesi a limitare in modo efficace un effetto leva eccessivo (segnatamente il ricorso eccessivo al finanziamento a breve termine e su larga scala);

61. sollecita un ulteriore esame delle modalità alternative di indice di leva finanziaria nel pilastro 2; segnala che l'indice di leva finanziaria potrebbe ad esempio avere margini flessibili e le autorità di vigilanza avrebbero avere la facoltà di intervenire o meno in caso di violazioni del limite;

62. esorta la Commissione a garantire che un indice di leva finanziaria non porti a una cartolarizzazione inadeguata, analoga a quella messa in luce dalla crisi, non sostituisca o riduca i crediti, specialmente dei crediti a favore dell'economia reale (che potrebbero indurre le banche a ridurre il proprio indice di leva finanziaria);

Rischio di credito di controparte (CCR)

63. chiede un rafforzamento delle norme per quanto riguarda le prove di stress, i test retrospettivi e il trattamento del rischio di correlazione sfavorevole, nonché valutazioni dei rischi sociali e ambientali a lungo termine connessi a imprese e progetti che fruiscono di prestiti bancari;

64. sollecita il Comitato di Basilea e la Commissione a valutare alternative per un approccio migliore del rischio di rettifica del valore del credito derivante del deterioramento della qualità del credito di controparte delle banche;

Giovedì 7 ottobre 2010

65. ritiene che i credit default swap (CDS) non debbano essere utilizzati per eludere i requisiti patrimoniali;

66. chiede un trattamento del rischio del credito della controparte proporzionato al rischio e requisiti patrimoniali più elevati per le transazioni che non sono compensate a livello centrale rispetto a quelle effettuate attraverso una controparte centrale (CCP), a condizione che quest'ultima soddisfi requisiti di alto livello da definire nella legislazione europea nel rispetto delle norme concordate a livello internazionale e tenendo debito conto dei costi potenziali che il settore societario dovrà sostenere per utilizzare gli strumenti derivati al fine di coprire le proprie attività commerciali; chiede di incentivare le norme più elevate in caso di compensazione bilaterale;

67. sottolinea come la crisi abbia evidenziato che l'interdipendenza tra istituzioni finanziarie è superiore all'interdipendenza tra istituzioni finanziarie e imprese, e ritiene che i requisiti patrimoniali per il rischio di credito di controparte dovrebbero essere più rigorosi per le esposizioni di istituti finanziari verso altri istituti finanziari e corrispondere alla natura dinamica del rischio nel tempo; sottolinea la necessità di un accurato monitoraggio dell'interdipendenza onde individuare la concentrazione di transazioni tra i principali soggetti e adottare quindi misure di regolamentazione per il rischio di credito di controparte;

*

* *

68. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Eurogruppo e alla Banca centrale europea.

Sistemi sanitari nell'Africa subsahariana e sanità nel mondo

P7_TA(2010)0355

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sui sistemi sanitari nell'Africa subsahariana e la sanità mondiale (2010/2070(INI))

(2011/C 371 E/06)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che riconosce la salute come un diritto fondamentale,
- visto il diritto di ogni persona di godere del miglior stato di salute fisica o mentale possibile,
- vista l'iniziativa di Bamako del 1987 e l'obiettivo «Sanità per tutti nell'anno 2000»,
- vista la dichiarazione di Alma-Ata del 1978 che definisce la nozione di cure sanitarie primarie,
- vista la carta di Ottawa del 1986 per la promozione della sanità,
- vista la proposta del Fondo internazionale di assistenza all'infanzia, accettata dall'OMS nel 1987, di rilanciare la politica delle cure sanitarie primarie e di lottare contro la mortalità infantile,
- vista la piattaforma di Abidjan del 1998 sul tema «Strategie di sostegno alle mutue sanitarie in Africa»,

Giovedì 7 ottobre 2010

- visti gli obiettivi del Millennio per lo sviluppo (OMS) dell'ONU del 2000 relativi in particolare allo sviluppo umano (salute e istruzione), l'acqua e l'energia, lo sviluppo rurale, l'agricoltura e la sicurezza alimentare, in particolare gli obiettivi 1, 4, 5, 6 e 8,
- visti gli accordi di Cotonou del 23 giugno 2000, rivisti il 25 giugno 2005,
- viste le priorità dell'Unione europea definite nel dicembre 2005 nel «Consenso europeo per lo sviluppo»,
- vista la conferenza internazionale di Ouagadougou del 2008 sulle cure sanitarie primarie e i sistemi sanitari in Africa e l'impegno assunto dei capi di Stato presenti di portare le risorse destinate alla salute al livello minimo del 15 % del bilancio nazionale,
- viste le dichiarazioni dell'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA) volte a istituire un'assicurazione malattia universale a beneficio delle popolazioni e il regolamento (n. 7/2009) del 26 giugno 2009 che disciplina la mutualità sociale in seno all'UEMOA,
- visto il decimo Fondo europeo di sviluppo relativo al periodo 2008-2013 e la decisione del Consiglio del dicembre 2005,
- vista la dichiarazione di Parigi del marzo 2007 successiva alla Conferenza «Consortio» (G8, BIT, OMS, BM, FMI, OCSE) sulla copertura del rischio malattia,
- viste le priorità del Fondo fiduciario UE-Africa definite nell'aprile 2007, in particolare il capitolo relativo allo sviluppo delle reti infrastrutturali in Africa,
- vista l'iniziativa globale «International Health Partnership» di Londra del 5 settembre 2007 mirante a migliorare il coordinamento dell'aiuto esterno sul piano bilaterale e multilaterale,
- visto il vertice del G8 del giugno 2007 e il varo dell'iniziativa «Providing for health» per lo sviluppo di sistemi di finanziamento della salute sostenibili, equi, «pro-poor» e a copertura universale,
- visto il nuovo strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea (SCD),
- vista la relazione speciale della Corte dei conti dell'Unione europea (10/2008) sull'aiuto europeo ai servizi sanitari nell'Africa subsahariana,
- vista la strategia comune Unione africana/Unione europea in materia di sanità definita a Lisbona nel dicembre 2007,
- visto il documento congiunto non ufficiale Presidenza/Commissione approvato nella riunione informale dei ministri dello sviluppo del settembre 2008 a Bordeaux sulla copertura del rischio malattia e il finanziamento dei sistemi sanitari nei paesi in via di sviluppo,
- vista la dichiarazione di Algeri del 2008 sulla ricerca in materia sanitaria,
- vista la dichiarazione di Ethekewini del 2008 sull'igiene e il disinquinamento,
- vista la dichiarazione di Libreville dell'agosto 2008 sulla sanità e l'ambiente in Africa,

Giovedì 7 ottobre 2010

- vista la dichiarazione di Bali del 2008 sulla gestione dei rifiuti per la salute umana,
 - viste le conclusioni della conferenza di Oslo dell'ottobre 2008 sui principi guida quali strumenti atti a far rispettare i diritti degli sfollati interni, vale a dire le persone sfollate contro la loro volontà a seguito di conflitti, persecuzioni, catastrofi naturali, progetti di sviluppo, che abbiano superato o meno una frontiera,
 - visti gli obiettivi definiti da EuropAID per il periodo 2009-2013,
 - visto lo studio sul diritto consuetudinario condotto dal CICR, che individua in particolare nella sanità la norma consuetudinaria del diritto umanitario internazionale da rispettare,
 - vista la dichiarazione dell'Associazione internazionale della mutualità (giugno 2009) sul posto della mutualità nei sistemi universali di protezione della salute,
 - visti i lavori condotti dal programma STEP I e II (Strategie e tecniche contro l'esclusione sociale e la povertà) dell'Ufficio internazionale del lavoro per lottare contro l'esclusione sociale, ridurre la povertà e promuovere il lavoro decente attraverso strategie innovatrici di estensione della protezione sociale,
 - vista la dichiarazione di Yaoundé del settembre 2009, approvata dai membri della Concertazione tra gli operatori dello sviluppo delle mutue sanitarie in Africa che considera queste ultime come una risposta adeguata per raggiungere l'obiettivo della copertura universale nei paesi con scarso o medio reddito,
 - vista l'adozione nell'aprile 2009 da parte del «Consiglio dei capi di segreteria» di tutti gli organismi delle Nazioni Unite della «Initiative mondiale d'un socle universel de protection sociale» basata su un insieme coerente e articolato di trasferimenti sociali essenziali e di servizi sociali fondamentali, tra cui la salute, a cui tutti i cittadini dovrebbero avere accesso,
 - visti i lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica UE-ACP del 3 dicembre 2009, in particolare la risoluzione sui problemi agricoli e i cambiamenti climatici che potranno avere solo un effetto negativo sulla sanità pubblica e l'iniziativa «Clima per lo sviluppo dell'Africa»,
 - vista la comunicazione della Commissione, del 31 marzo 2010, sul ruolo dell'Unione europea nella sanità globale (COM(2010)0128),
 - viste le conclusioni del 3011° Consiglio Affari esteri del 10 maggio 2010 sul ruolo dell'Unione europea nel settore della sanità mondiale,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A7-0245/2010),
- A. considerando che i fondi verticali nel settore sanitario sono riusciti a diminuire la mortalità connessa a grandi patologie come la tubercolosi, la malaria, ecc. e che gli sforzi in tal senso devono proseguire,
- B. considerando che la comunità internazionale, compresa l'UE, deve sostenere gli Stati nell'attuazione della loro politica nazionale in materia di sanità, mettendo al centro di tali misure le prestazioni sanitarie finanziate dai poteri pubblici e accessibili a tutti,

Giovedì 7 ottobre 2010

- C. considerando che i sistemi sanitari di base devono assicurare la presa a carico di tutte le patologie e di conseguenza che i due approcci orizzontale e verticale sono necessari e complementari,
- D. considerando che un approccio orizzontale ben strutturato consente di instaurare sistemi assicurativi (mutue sanitarie, microassicurazione sanità, ecc.) in cui i beneficiari diventano gli attori della propria salute,
- E. considerando che la salute non è una merce, in Africa come altrove, e che occorre cercare approcci di assicurazione sanitaria non lucrativi basati sui valori della solidarietà e della democrazia,
- F. considerando che molteplici iniziative volte a instaurare sistemi di copertura contro il rischio malattia hanno avuto luogo in Africa negli anni '90 e che la dinamica sociale che rivelano deve essere sostenuta,
- G. considerando che la terminologia utilizzata dai paesi anglofoni, francofoni o di lingue africane non è la stessa e non copre sempre la stessa nozione, che alcuni parlano di «mutua sanitaria» (mutual health organisations), altri di «assicurazione malattia su base comunitaria» (Community Based Health insurance) o ancora di «microassicurazione sanitaria», e che questi termini abbracciano un ampio spettro di dispositivi di solidarietà fondati sulla mutualizzazione dei rischi per coprire in parte o integralmente i costi dei servizi sanitari,
- H. considerando che il termine «mutua» mette l'accento sul movimento sociale e sull'azione comune di un gruppo di membri, che il termine «assicurazione» si basa su 1) il pagamento preliminare di contributi - vale a dire prima della concretizzazione dei rischi -, 2) la condivisione dei rischi e 3) la nozione di garanzia, e che la mutua può essere definita, secondo la piattaforma di Abidjan (1998), un'associazione autonoma senza scopo di lucro, fondata sulla solidarietà e la partecipazione democratica che, essenzialmente tramite i contributi dei suoi membri, persegue l'obiettivo di migliorare l'accesso di questi e delle loro famiglie a un'assistenza sanitaria di qualità, conducendo un'azione di previdenza e di reciproco aiuto,
- I. considerando che alla luce delle condizioni sociali e umanitarie nelle quali vivono talune popolazioni, i cittadini non sempre comprendono il concetto di previdenza e, di conseguenza, l'utilità di versare contributi per assicurarsi contro un rischio malattia che può anche non concretizzarsi, tanto più che ONG di vario genere possono fornire in parallelo e gratuitamente cure sanitarie e medicinali,
- J. considerando che alla diaspora africana subsahariana sono state rivolte campagne di sensibilizzazione sull'utilità e l'interesse delle mutue sanitarie nei diversi paesi d'accoglienza dove sono ben sviluppate, e che la diaspora mantiene spesso un contatto privilegiato con i paesi d'origine,
- K. considerando che è impossibile attuare un sistema monolitico di cure sanitarie in Africa, come avviene in Europa, dove coesistono differenze tra regimi universali di sicurezza sociale, da un lato, e sistemi obbligatori di assicurazione sociale, dall'altro,
1. ricorda che la sanità riflette il livello socioeconomico, la democrazia e il buon governo degli Stati;
 2. ricorda l'influenza per l'economia dei paesi subsahariani di fattori esterni, come le regole del mercato internazionale, le politiche di cooperazione, la crisi finanziaria, il cambiamento climatico, la politica delle grandi case farmaceutiche e la politica delle grandi istituzioni finanziarie internazionali,
 3. sottolinea che tali fattori esterni possono ridurre drammaticamente il margine di manovra degli Stati desiderosi di assicurare un buon governo e incidere profondamente sulla salute delle popolazioni;

Giovedì 7 ottobre 2010

4. ricorda che il diritto universale alla salute è un diritto trasversale che incide su altri settori del diritto, come quello sanitario e sociale, il diritto del lavoro e il diritto civile;
5. ricorda alla comunità internazionale i suoi impegni a favore degli Obiettivi del Millennio e all'Unione europea il suo impegno a migliorare gli aiuti che eroga ai servizi sanitari dell'Africa subsahariana;
6. ricorda il diritto delle donne di controllare senza remore le questioni relative alla loro salute riproduttiva, che si tratti di procreazione, di contraccezione, di aborto o di malattie sessualmente trasmissibili; condanna le mutilazioni genitali e le violenze inaudite di cui le donne sono ancora vittime, in quanto lo stupro continua ad essere un'arma di guerra; ne difende pertanto il diritto di accedere all'assistenza sanitaria in questi ambiti grazie a un approccio orizzontale, e invoca un approccio diagonale che consenta di sostenere prioritariamente quest'area sanitaria;
7. ricorda il diritto di ogni bambino di avere accesso ai programmi di vaccinazione e di immunizzazione; ricorda altresì che 8,8 milioni di bambini di età inferiore a cinque anni (di cui la metà nell'Africa subsahariana) continuano a morire ogni anno a causa di malattie che è possibile prevenire e guarire;
8. ricorda che la polmonite e la diarrea sono le principali cause di mortalità infantile nell'Africa subsahariana;
9. è preoccupato per il fatto che organizzazioni private che beneficiano di fondi europei e assicurano prestazioni sanitarie presso popolazioni africane possono limitare, sotto l'influsso di correnti religiose, talune pratiche sanitarie o di prevenzione in materia di salute riproduttiva;
10. sottolinea che le organizzazioni private che beneficiano di fondi europei devono fornire prestazioni sanitarie, in materia di salute riproduttiva, nel rispetto dei diritti fondamentali, della dignità e della libertà delle persone;
11. condanna la proliferazione di organizzazioni settarie che abusano della credulità delle popolazioni più fragili per dispensare pseudocure senza reazione da parte delle autorità al potere;
12. è preoccupato per la forma crescente di mercificazione della salute e di una medicina a due velocità nei paesi che conoscono difficoltà politiche e carenze in termini di buon governo;
13. sostiene il lavoro spesso ammirevole di associazioni non governative che operano in regioni in preda a conflitti, ma ricorda che tale lavoro di emergenza non può essere perenne né sostituirsi a sistemi sanitari e assicurativi sostenibili;
14. sottolinea la forte rilevanza, nel migliorare la salute delle popolazioni e nel promuovere l'educazione sanitaria, degli operatori non statali, comprese talune organizzazioni religiose, i cui ospedali privati non hanno scopo di lucro;
15. chiede alla Commissione di promuovere il rafforzamento dei sistemi sanitari nazionali anche attraverso un metodo che riconosca la centralità dell'interesse pubblico e l'importanza, per il settore sanitario, del partenariato pubblico-privato, incluso il settore non lucrativo, secondo criteri di efficacia ed equità onde raggiungere risultati sostenibili e duraturi;
16. constata che la gran parte della popolazione dell'Africa subsahariana, in particolare nelle zone rurali, non può far fronte alle spese sanitarie e all'acquisto di medicinali anche generici;

Giovedì 7 ottobre 2010

17. è particolarmente preoccupato per la presenza sul mercato africano di medicinali scaduti, adulterati o falsi e per la debole reazione delle autorità nazionali e della comunità internazionale;
18. è preoccupato per la grave carenza di personale medico con una buona formazione e per il fatto che numerosi medici non restano nel loro paese; propone di offrire loro visti multi-ingresso affinché possano continuare a seguire la formazione in Europa pur continuando a vivere in Africa;
19. deplora la carenza di personale sanitario qualificato – medici, infermieri, farmacisti – in numerosi paesi africani e il reclutamento di gran parte di tale personale assunto da parte degli Stati europei, che sottraggono pertanto a questi paesi risorse preziose per il loro sviluppo;
20. sottolinea il crescente aumento registrato nei paesi in via di sviluppo di una patologia devastante come il cancro infantile e chiede alla Commissione di incoraggiare campagne di informazione per favorire la diagnosi precoce e cure efficaci;
21. si compiace del fatto che nonostante difficoltà sociali, economiche e politiche, numerosi paesi subsahariani tentano di adottare politiche suscettibili di migliorare o permettere l'accesso della rispettiva popolazione alle cure sanitarie più elementari; chiede alla Commissione europea di valutare approfonditamente, in tema di sanità, i risultati raggiunti in termini di miglioramento della salute (mortalità materna e infantile), grazie al meccanismo di finanziamento di supporto al budget generale degli Stati; chiede, inoltre, di prendere in considerazione altri meccanismi di finanziamento;
22. ricorda l'importanza dell'educazione in tema di salute e di igiene nelle politiche sanitarie;
23. ritiene necessario che gli Stati organizzino servizi sanitari funzionali, socialmente efficaci e finanziariamente accessibili integrando questioni organizzative della domanda sanitaria e istituendo dunque le mutue sanitarie nei sistemi sanitari; ritiene che ciò presuppone anche l'istituzione di un sistema di registrazione anagrafica;
24. sottolinea il ruolo essenziale delle autorità locali nel migliorare la prevenzione e l'accesso alle cure sanitarie;
25. si compiace del successo incontrato dai fondi verticali in termini di attrattività per i donatori e dei passi avanti compiuti in materia di regressione delle grandi patologie come l'AIDS, la tubercolosi, la malaria, la poliomielite ed altre malattie gravi; insiste tuttavia sul fatto che tale approccio verticale non può in nessun caso sostituire un approccio orizzontale e sostenibile in materia di cure sanitarie di base;
26. ricorda che un approccio orizzontale in termini di sistema sanitario di base con la partecipazione dei pubblici poteri, ma anche di numerosi altri operatori, è l'unico in grado di produrre a termine un miglioramento sostenibile delle condizioni di vita e di salute delle popolazioni;
27. sottolinea che è poco verosimile che a breve termine tali Stati possano finanziarie, sulla base delle loro sole entrate fiscali, sistemi sanitari nazionali e che dovrà essere ricercato un finanziamento misto; ricorda altresì che il cofinanziamento induce i paesi partner a assumersi maggiore responsabilità nei progetti;
28. si compiace dell'approccio diagonale di taluni fondi verticali che hanno deciso di riservare parte delle loro risorse al consolidamento dei sistemi sanitari dei paesi interessati dalle patologie in questione; rileva altresì la necessità di promuovere una cooperazione sanitaria composta da gemellaggi e scambi continuativi, anche grazie alla telemedicina, tra ospedali e operatori statali e non statali del settore sanitario, sia del Nord sia del Sud del mondo, privilegiando la formazione degli operatori sanitari locali;

Giovedì 7 ottobre 2010

29. ritiene necessaria la conclusione di alleanze strategiche tra i principali operatori a livello locale, nazionale e internazionale, e reputa indispensabile avviare un dialogo istituzionale tra governo, prestatori di cure sanitarie e operatori delle mutue per definire e pilotare l'attuazione della politica sanitaria;

30. ritiene, analogamente all'OMS, che l'ampliamento delle cure sanitarie debba coniugarsi a una sicurezza sociale basata sul pagamento preliminare e la ripartizione anziché sul pagamento diretto da parte degli utenti, e che le riforme volte a garantire una copertura universale costituiscano una condizione imprescindibile per migliorare l'equità in materia sanitaria;

31. ritiene che un sistema di assicurazione sanitaria possa contribuire a consolidare finanziariamente un sistema sanitario e che tutti gli sforzi debbano essere intrapresi pur strutturarlo efficacemente a livello locale;

32. osserva che esistono principalmente due regimi in grado di fornire cure sanitarie gratuite laddove è necessario, vale a dire i regimi universali di sicurezza sociale, finanziati con le imposte, e i regimi obbligatori di assicurazione sociale;

33. ritiene che un sistema di assicurazione sanitaria debba essere solidale e adeguarsi al contesto culturale, sociale e politico di cui fa parte: non può dunque essere né la semplice trasposizione di un modello importato né l'eredità immutata di un passato coloniale;

34. ritiene che un sistema di assicurazione sanitaria debba permettere l'accesso alle cure a tutti, essere senza scopo di lucro e essere partecipativo;

35. ritiene che un sistema di assicurazione sanitaria possa contribuire a pilotare e influenzare la politica sanitaria dello Stato in cui esplica le sue attività a beneficio di tutti gli utenti;

36. ritiene che le mutue sanitarie siano quelle in grado di creare meglio una dinamica sociale basata sui valori di solidarietà e di permettere l'accesso alle cure a tutti;

37. ritiene che le mutue sanitarie svolgano un ruolo importante ai fini del miglioramento della coesione sociale, abbiano la capacità di operare per l'accesso a cure di qualità e per un'autentica partecipazione civile nell'orientare e attuare politiche sanitarie, articolandosi con i sistemi formali di protezione sociale;

38. afferma che le mutue sanitarie hanno saputo adattare i mestieri dell'assicurazione alle caratteristiche socioeconomiche delle popolazioni dell'economia informale che restano escluse dai regimi formali e dalle assicurazioni commerciali e che costituiscano pertanto la risposta adeguata per raggiungere l'obiettivo della copertura universale nei paesi con scarso o medio reddito;

39. afferma che le mutue sanitarie non hanno come obiettivo primario quello di sostituirsi agli Stati, ma costituiscono un'alternativa per sormontare le barriere d'accesso alle cure mediche e permettere un migliore accesso alle cure di qualità per tutti i cittadini a prescindere dai rispettivi redditi, spingendo lo Stato a reinvestire in questo settore;

40. incoraggia gli sforzi di taluni Stati che, coscienti delle situazioni e delle necessità locali, sostengono iniziative di tipo settoriale (agricoltori, coltivatori di caffè, gruppi femminili, abitanti di uno stesso quartiere) a carattere etnico, comunitario o ancora di forma tradizionale come le tontine;

41. constata che vari Stati come Burundi, Burkina Faso, Capo Verde, Senegal, Benin, Ruanda, Tanzania, Ghana, Nigeria, Guinea o Camerun dispongono di sistemi talvolta molto diversi, ma che raggiungono il loro scopo;

Giovedì 7 ottobre 2010

42. insiste sull'adeguamento dei sistemi ai valori della solidarietà e alla cultura africana, stante che la nozione di famiglia è estesa in Africa, il che pone la questione del numero di utenti dell'aiuto mutualistico se declinata all'occidentale;
43. sottolinea il ruolo di intermediazione che la diaspora subsahariana potrebbe svolgere al fine di sensibilizzare i compatrioti all'utilità e all'adozione delle mutue sanitarie nel proprio paese;
44. insiste sull'interdipendenza tra i sistemi di assicurazione e la strutturazione delle cure sanitarie orizzontali, stante che la popolazione non vede l'utilità di versare contributi se non è garantito l'accesso alle cure e alle medicine;
45. è convinto che l'approccio in termini di assicurazione richieda una vasta sensibilizzazione della popolazione attraverso programmi adeguati;
46. chiede alla Commissione di continuare a porre l'accento, nei suoi programmi, su progetti concreti che riguardano i fattori socio-economici della sanità – acqua potabile, infrastrutture stradali, sicurezza alimentare, habitat e lavoro dignitosi, protezione dell'ambiente, lotta contro il cambiamento climatico;
47. invita gli Stati membri e i laboratori europei, conformemente alle disposizioni dell'accordo sugli ADPICS, a negoziare un «approccio attraverso il partenariato» che rispetti la protezione dei brevetti per i mercati sviluppati e includa accordi di licenza volontari, un sostegno ai programmi sanitari, un trasferimento di tecnologie e un aumento delle capacità produttive locali onde consentire una riduzione dei prezzi dei medicinali (prezzi scaglionati o differenziati) per i paesi a basso reddito;
48. chiede all'UE di non includere negli APE disposizioni relative ai diritti di proprietà intellettuale che costituirebbero ulteriori ostacoli all'accesso ai medicinali essenziali; ricorda, a tale riguardo, che in virtù della dichiarazione di Doha del 2001 sugli ADPICS e la sanità pubblica, l'UE si è impegnata a far prevalere la sanità pubblica sui suoi interessi commerciali; invita l'UE a utilizzare il quadro degli APE per aiutare i paesi ACP a attuare le forme di flessibilità previste dalla dichiarazione di Doha;
49. chiede alla Commissione di fornire indicatori di finanziamento trasparenti per quanto riguarda la sanità di diversi paesi: costo della malattia in termini di cure e assenze per malattia, tassi di mortalità infantile e materna, entità della popolazione, livello di reddito del paese, ecc.;
50. chiede alla Commissione di sostenere il modello orizzontale della sanità e di considerare nei suoi principi di politica sanitaria che le mutue sanitarie hanno un ruolo da svolgere in quanto meccanismo di protezione della salute in una con altri modelli al fine di partecipare all'estensione della copertura sanitaria;
51. esorta la Commissione a far sì che talune categorie che incontrano difficoltà ad accedere alle cure sanitarie, come i custodi di bestiame, possano ricorrere ai sistemi di cure sanitarie;
52. chiede alla Commissione di adottare una posizione ferma in sede di Fondo mondiale di lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria che si terrà a New York nell'ottobre 2010 e di impegnarsi in progetti concreti per il periodo 2011-2013;
53. chiede alla Commissione di affiancare al suo sostegno ai fondi verticali raccomandazioni per uno sforzo «diagonale» di sostegno alle cure di base nei paesi interessati; analogamente, invita la Commissione a formulare raccomandazioni destinate ai fondi verticali affinché elaborino strategie di uscita destinate ai paesi partner a medio termine, nella misura in cui essi raggiungono gli obiettivi definiti;

Giovedì 7 ottobre 2010

54. chiede alla Commissione di garantire la massima coerenza, a livello delle politiche condotte in materia di relazioni esterne, elaborando una comunicazione sulla protezione sociale nel quadro della cooperazione allo sviluppo, come suggerito dal Consiglio nelle sue conclusioni sulla promozione dell'occupazione nel quadro della cooperazione allo sviluppo dell'UE (21 giugno 2007); reputa necessario che tale comunicazione sia accompagnata da un concreto piano d'azione, limitato nel tempo e dotato di risorse specifiche;
55. invita la Commissione a sostenere il rilascio di tessere sanitarie nei paesi partner dell'Unione europea e a organizzare con i paesi interessati - se necessario, su scala regionale - l'adeguamento delle necessità e dei mezzi in questo settore;
56. invita la Commissione a inserire le azioni condotte nel quadro dell'azione umanitaria per le cure sanitarie nel rafforzamento del sistema sanitario orizzontale, mirando all'approccio LRRD (nesso tra azioni d'emergenza, di riabilitazione e di sviluppo);
57. chiede all'Unione europea di valorizzare il potenziale costituito dalle mutue sanitarie nell'organizzazione della domanda sanitaria e di sostenere le numerose iniziative mutualistiche esistenti il cui obiettivo è quello di favorire l'accesso alle cure sanitarie;
58. chiede agli Stati membri di fornire, a seconda dei rispettivi settori di competenza, un maggiore sostegno tecnico e finanziario ai governi dei paesi in via di sviluppo al fine di concretizzare e ampliare i sistemi di protezione sociale;
59. esorta la Commissione e le istituzioni finanziarie internazionali come la BEI a sostenere lo sviluppo di sistemi mutualistici di assicurazione malattia e il loro finanziamento, ad esempio garantendo crediti, (co)finanziando investimenti in cliniche e assumendosi integralmente o in parte le retribuzioni del personale sanitario;
60. chiede alle compagnie di assicurazione, alle banche e alle mutue europee di prendere l'iniziativa di trasferire le loro vaste conoscenze e il know-how acquisito in oltre due secoli di storia delle assicurazioni, a nuovi regimi di assicurazione nei paesi in via di sviluppo; invita la Commissione a sostenere e facilitare attivamente questo tipo di iniziative;
61. invita l'Unione europea a sostenere attivamente lo sviluppo di infrastrutture sanitarie di base durevoli - ospedali e dispensari, farmacie -, la formazione di personale sanitario qualificato e l'accesso ai medicinali;
62. chiede alla Commissione di assicurarsi che le politiche europee in materia di sanità riproduttiva vengano promosse adeguatamente presso tutte le associazioni che beneficiano di fondi europei;
63. chiede al Consiglio di fare pressione sugli Stati membri affinché rispettino gli impegni finanziari in materia di aiuto alla cooperazione; deplora in particolare l'operato di alcuni Stati membri che non destinano lo 0,56 % del PIL alla cooperazione internazionale;
64. invita tutti gli Stati membri e la Commissione a destinare almeno il 20 % di tutte le spese per lo sviluppo alla sanità e all'istruzione di base, ad aumentare i propri contributi al Fondo globale contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria e ad aumentare i propri finanziamenti a favore di altri programmi volti a potenziare i sistemi sanitari, nonché a dare priorità alla salute materna e agli sforzi per combattere la mortalità infantile;
65. chiede alla Commissione di conformarsi alle osservazioni e raccomandazioni rivoltele dalla Corte dei conti europea (documento 10/2008) per quanto riguarda l'aiuto allo sviluppo che essa fornisce ai servizi sanitari nell'Africa subsahariana nell'ambito dei suoi impegni volti a raggiungere gli obiettivi del Millennio, che devono essere assolutamente realizzati entro il 2015;
66. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Giovedì 7 ottobre 2010

Politica regionale e di coesione dell'UE dopo il 2013

P7_TA(2010)0356

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sulla politica di coesione e la politica regionale dell'UE dopo il 2013

(2011/C 371 E/07)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione europea dal titolo «Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 (EUCO 13/10), e in particolare l'adozione della strategia «Europa 2020»,
- visto il documento programmatico approvato dalla commissione per lo sviluppo regionale nella riunione del 13 luglio 2010,
- viste le conclusioni del Consiglio sulla relazione strategica 2010 della Commissione sull'attuazione dei programmi relativi alla politica di coesione, adottate in occasione della 3023^a sessione del Consiglio «Affari generali» che si è tenuta a Lussemburgo il 14 giugno 2010,
- vista l'interrogazione del 14 luglio 2010 alla Commissione sulla politica di coesione e la politica regionale dell'UE dopo il 2013 (O-0110/2010 – B7-0466/2010),
- visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

1. ribadisce che la politica di coesione, il cui obiettivo è di ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo delle regioni dell'Europa facendo leva sul potenziale di crescita al fine di raggiungere la coesione economica, sociale e territoriale, si è dimostrata un elemento essenziale del processo di integrazione europea; che si tratta di una politica con un valore aggiunto europeo che favorisce il conseguimento della modernizzazione e della crescita sostenibile ed è espressione della solidarietà all'interno del continente e che, in linea con lo spirito dei trattati, le caratteristiche descritte presuppongono un'attuazione della politica regionale dell'UE che interessi l'intero territorio di quest'ultima e contempli tutte le sue regioni;

2. osserva che la serie di sfide a breve e lungo termine ⁽¹⁾ che l'Unione europea è attualmente chiamata ad affrontare comporta la necessità di adottare una strategia EU2020 modificata in grado di generare un contesto favorevole per una crescita economica stabile e sostenibile e per la creazione di posti di lavoro in Europa; sottolinea che per il buon esito della citata strategia è indispensabile l'attuazione della politica di coesione, che deve tuttavia rimanere una politica indipendente atta a creare un quadro per l'instaurazione di forti sinergie tra le varie politiche dell'Unione;

3. respinge qualsiasi tentativo di rinazionalizzare la politica; ritiene inoltre che, alla luce delle rilevanti ripercussioni dell'attuale quadro finanziario sullo sviluppo regionale, nella revisione proposta del bilancio dell'UE e nel prossimo quadro finanziario sia necessario tenere pienamente conto della dimensione regionale e che una politica regionale dell'UE forte e dotata di stanziamenti adeguati costituisca una condizione imprescindibile in vista del conseguimento della coesione sociale, economica e territoriale;

⁽¹⁾ Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione del novembre 2008 dal titolo «Regions 2020 - an assessment of future challenges for EU region» (Regioni 2020, una valutazione delle sfide future per le regioni dell'UE).

Giovedì 7 ottobre 2010

4. richiama l'attenzione sul fatto che, in virtù delle disposizioni del trattato di Lisbona, la coesione territoriale implica un approccio mirato allo sviluppo territoriale che garantisca uno sviluppo policentrico attraverso la creazione di sinergie e l'assenza di dispersione settoriale delle risorse destinate alla politica regionale e che, per conseguire detto obiettivo, è indispensabile un livello di flessibilità sufficiente per conciliare tra loro le specificità regionali e sostenere gli sforzi profusi dalle regioni con un ritardo di sviluppo al fine di superare le loro difficoltà socioeconomiche; ritiene che le regioni ultraperiferiche, quelle frontaliere, le regioni con caratteristiche geografiche specifiche e tutte quelle che incontrano particolari problemi di sviluppo debbano continuare a beneficiare di un regime ad hoc;

5. sottolinea la necessità di sfruttare le esperienze passate, gli esempi di migliori prassi e le iniziative comunitarie precedentemente attuate con successo in vista dell'adozione di un approccio più mirato alla dimensione urbana della politica di coesione; evidenzia inoltre il fatto che le città svolgono un ruolo dinamico nell'ambito dello sviluppo economico regionale, in quanto costituiscono uno stimolo positivo per l'economia delle aree rurali circostanti e ritiene pertanto che nel prossimo periodo di programmazione dovrebbero essere stanziati risorse finanziarie a favore di investimenti in progetti sia urbani che suburbani; è del parere che l'applicazione di uno strumento adeguato dovrebbe essere presa in considerazione per conseguire i citati obiettivi;

6. rileva che la governance multilivello costituisce uno dei principi fondamentali della politica di coesione ed è essenziale per garantire la qualità del processo decisionale, una pianificazione strategica e la realizzazione degli obiettivi; ritiene pertanto opportuno rendere obbligatorio, in futuro, un approccio integrato per l'attuazione delle politiche; è altresì del parere che il principio di sussidiarietà, nella concezione più ampia e rafforzata sancita dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un principio di partenariato definito in modo migliore e la trasparenza siano elementi essenziali in vista della corretta attuazione di tutte le politiche dell'UE e che gli stessi meriterebbero di essere potenziati di conseguenza;

7. è del parere che l'architettura di base degli obiettivi attuali debba essere mantenuta e che la cooperazione territoriale, con il suo evidente valore aggiunto europeo, meriti di essere rafforzata mentre altre misure, tra cui l'assegnazione di stanziamenti e le buone prassi, dovrebbero essere valutate individuando i problemi comuni e le relative soluzioni; ritiene che tra le misure in questione potrebbero figurare anche la fissazione di obiettivi comuni e l'utilizzo razionale di risorse condivise e che le spese dovrebbero essere concentrate sugli ambiti assolutamente prioritari che presentano un valore aggiunto europeo;

8. auspica che l'architettura della politica di coesione dopo il 2013 garantisca un regime di transizione semplice, equo e trasparente, che tenga conto delle esperienze passate e delle ultime tendenze nell'ambito del contesto economico e sociale delle regioni interessate, consentendo altresì a queste ultime di portare avanti il proprio percorso di crescita e sviluppo;

9. è del parere che il PIL debba rimanere il criterio principale per la determinazione dell'idoneità a ricevere aiuti a titolo della politica regionale, con la possibile aggiunta di altri indicatori misurabili qualora questi si dimostrassero pertinenti, anche se le autorità nazionali dovrebbero avere la possibilità di applicare, nelle sedi decisionali più appropriate, altri indicatori che tengano conto delle peculiarità delle regioni e delle città;

10. ribadisce che il Fondo sociale europeo dovrebbe rimanere nel quadro del regolamento sulle disposizioni generali relative ai fondi a titolo della politica di coesione, ma che occorre dotarlo di norme proprie;

11. invita a coordinare lo sviluppo rurale, nel quadro del secondo pilastro della PAC, con gli obiettivi di sviluppo della politica di coesione e a lasciare la relativa gestione alle regioni in modo da garantire l'adozione di misure rispondenti alle esigenze;

12. preferirebbe che la politica di coesione e i relativi meccanismi di intervento fossero maggiormente orientati ai risultati e mirassero a migliorare l'efficacia e l'efficienza instaurando un equilibrio ideale tra qualità delle prestazioni e controllo finanziario; fa notare che simili obiettivi presuppongono un significativo miglioramento dei sistemi di monitoraggio e valutazione, una maggiore efficienza nell'ambito della capacità amministrativa e della riduzione dei margini di errore nonché l'individuazione di indicatori oggettivi e misurabili che consentano di effettuare raffronti a livello dell'UE;

13. concorda con l'opinione secondo cui occorre portare avanti la semplificazione dei meccanismi di attuazione della politica abbinandola a una semplificazione delle procedure nazionali e regionali; sottolinea, a tale proposito, la necessità di instaurare un corretto equilibrio tra semplicità ed efficienza delle procedure e buona gestione finanziaria, con l'auspicio che la politica di coesione diventi uno strumento di più semplice fruizione, caratterizzato da una maggiore visibilità;

Giovedì 7 ottobre 2010

14. esorta ad utilizzare gli strumenti di ingegneria finanziaria, i fondi di rotazione e le sovvenzioni globali nonché a semplificare l'accesso al capitale di rischio e ai microfinanziamenti; è del parere che gli Stati membri dovrebbero avvalersi in misura maggiore delle risorse di assistenza tecnica al fine di potenziare le capacità degli enti locali e regionali, oltre che di altre parti interessate, in particolare ONG e PMI;

15. è del parere che la politica di sviluppo regionale sia il fulcro dello sviluppo economico, sociale e territoriale dell'Unione e che pertanto meriti una struttura ministeriale formale per fornire una piattaforma politica e che il ruolo di gestore e iniziatore delle politiche affidato alla Commissione debba anch'esso essere rafforzato;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Futuro del Fondo sociale europeo

P7_TA(2010)0357

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sul futuro del Fondo sociale europeo

(2011/C 371 E/08)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 (EUCO 13/10), in particolare l'adozione della strategia «Europa 2020»,
- vista la relazione dell'OCSE del 2010 sul ruolo dell'istruzione nell'attuale periodo di crisi,
- viste le conclusioni del Consiglio sulla relazione strategica 2010 della Commissione sull'attuazione dei programmi relativi alla politica di coesione, adottate in occasione della 3023^a sessione del Consiglio «Affari esteri» che si è tenuta a Lussemburgo il 14 giugno 2010,
- visto l'articolo 6, lettera e, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto l'articolo 156 TFUE,
- visto l'articolo 162 TFUE,
- visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

1. osserva che il Fondo sociale europeo (FSE) svolge un ruolo chiave per migliorare l'occupazione e le opportunità di lavoro, favorire l'adattamento delle qualifiche dei lavoratori alle esigenze del mercato del lavoro e l'integrazione dei lavoratori in tale mercato, nonché rafforzare l'inclusione sociale;

2. richiama l'attenzione sui quattro orientamenti in materia di occupazione adottati dal Parlamento europeo e si compiace del fatto che gli obiettivi includono la promozione dell'occupazione e la lotta alla povertà nel contesto dell'inserimento o del reinserimento nella vita lavorativa attraverso la formazione;

Giovedì 7 ottobre 2010

3. sottolinea che è essenziale compiere sostanziali progressi verso il conseguimento delle finalità e degli obiettivi della strategia Europa 2020, in particolare nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, al fine di garantire la credibilità della strategia;
4. ritiene che le finalità e gli obiettivi della strategia Europa 2020 possano essere conseguiti ricorrendo a tale strumento, al fine di sostenere le PMI e di adeguare i sistemi di istruzione e formazione professionale alle loro esigenze;
5. considera essenziale concentrarsi maggiormente sul buon funzionamento del mercato del lavoro e sulle condizioni sociali, al fine di promuovere la crescita e la produttività e di migliorare l'occupazione in Europa;
6. ritiene altresì che, per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, sia necessario accordare grande importanza all'ammodernamento dei sistemi di istruzione e di formazione professionale, al lavoro dignitoso, inclusa la lotta al lavoro precario e non dichiarato, alla parità di genere e alla creazione di condizioni che permettano di conciliare vita professionale e vita privata, nonché a garantire che le persone attualmente escluse dal mercato del lavoro vi possano accedere;
7. ritiene che il FSE debba essere rafforzato in quanto principale strumento a sostegno della strategia Europa 2020; sottolinea l'importanza che gli Stati membri utilizzino il FSE per investire in competenze, occupazione e attività di formazione e riqualificazione professionale, allo scopo di creare nuovi e migliori posti di lavoro;
8. ritiene che l'efficacia del FSE dipenda dalla sua capacità di adattarsi ai vari problemi posti dalle specificità locali e territoriali; incoraggia pertanto l'adozione di un approccio «bottom-up» nella determinazione dei suoi obiettivi;
9. è del parere che una crescita economica sostenibile e politiche per la creazione di posti di lavoro in Europa siano essenziali ai fini del raggiungimento della coesione sociale e territoriale;
10. sottolinea che, ferma restando l'importanza della coesione territoriale, è ancora più necessario proseguire gli sforzi per raggiungere la coesione sociale, in conformità alla lettera e allo spirito dei trattati, in particolare l'articolo 9 TFUE;
11. evidenzia che la politica regionale e la politica sociale dell'Unione europea sono interrelate e che entrambe sono essenziali per il successo della strategia Europa 2020; invita la Commissione a definire un quadro chiaro per creare forti sinergie tra tutte le politiche europee e i Fondi strutturali;
12. sottolinea che la coesione economica, sociale e territoriale dovrebbe essere rafforzata migliorando l'occupabilità e le opportunità di lavoro, promuovendo un elevato livello di occupazione e garantendo nuovi e migliori posti di lavoro;
13. rimarca pertanto l'importanza di attuare tutti gli sforzi possibili per garantire che le politiche e gli strumenti dell'Unione europea operino in modo coordinato e sinergico, al fine di aiutare i cittadini europei ad avere accesso a posti di lavoro di qualità, a progredire professionalmente, a uscire dalla povertà inserendosi nella vita lavorativa mediante la formazione, a evitare tutte le forme di esclusione sociale e, in generale, e trarre vantaggio dalla futura crescita;
14. riconosce che i Fondi strutturali restano di gran lunga il principale strumento di finanziamento per il perseguimento degli obiettivi sociali e chiede alla Commissione di promuovere le sinergie con altri programmi e di sostenere la coerenza tra i programmi quadro pluriennali, quali Daphne, Progress, il programma di sanità pubblica e il programma «Europa per i cittadini»;
15. invita la Commissione a rafforzare il potenziale dei Fondi strutturali attraverso la semplificazione, in particolare dei controlli, la flessibilità e il miglioramento delle procedure e del seguito, mettendo in rilievo la dimensione dell'integrazione sociale, allo scopo di aiutare gli Stati membri a ottimizzare i risultati delle politiche sociali e per l'occupazione e a generare una crescita sostenibile; sottolinea che l'FSE deve essere reso più trasparente per quanto riguarda l'assegnazione dei fondi, per dare concreta visibilità agli sforzi dell'Unione europea a favore dell'occupazione;

Giovedì 7 ottobre 2010

16. sottolinea l'importanza del FSE quale strumento fondamentale per la lotta alla disoccupazione e per il miglioramento dell'istruzione e della formazione professionale continua per i lavoratori, in particolare nell'attuale crisi occupazionale, nonché per la lotta alla povertà e all'esclusione;
17. ritiene che sia necessario rafforzare il ruolo del FSE per migliorare l'occupabilità e l'adattabilità dei lavoratori; invita la Commissione a valutare tutte le opzioni politiche possibili per potenziare il contributo del FSE nel contesto della futura architettura dei Fondi strutturali; al fine di promuovere il modello sociale dell'Unione europea, è convinto che il mantenimento del FSE all'interno del regolamento di base recante disposizioni generali sui fondi, ma con regole proprie, presenti notevoli vantaggi;
18. rileva che, a seguito della libera circolazione delle persone nel mercato interno, in alcune aree dell'Unione europea e soprattutto nelle grandi città stanno emergendo nuovi problemi connessi alla prestazione di assistenza sociale urgente a favore di quanti non sono in grado di mantenersi, e che tali problemi esercitano pressioni sui servizi pubblici e privati (associazioni caritative) che forniscono assistenza urgente, ad esempio ai senzatetto o alle categorie emarginate della società;
19. sottolinea che il principio di partenariato contribuisce alla trasparenza e alla semplificazione e che è pertanto necessario consentire ai partner di svolgere correttamente il loro ruolo; sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente l'approccio di partenariato fornendo il sostegno del FSE per il rafforzamento delle capacità e la formazione dei partner;
20. ritiene che il FSE svolga un ruolo chiave nel sostenere la dimensione sociale della crescita economica e la partecipazione attiva dei cittadini alla società e al mercato del lavoro, promuovendo le pari opportunità per tutti come strumento verso una solidarietà sociale e intergenerazionale e la creazione di una società più inclusiva, con lo scopo di ridurre la povertà;
21. ritiene che i risultati dell'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale nel 2010 potrebbero aiutare la Commissione a orientare il sostegno a titolo del FSE in modo più efficace verso la lotta alla povertà e all'esclusione sociale nell'Unione europea favorendo una migliore istruzione per i futuri posti di lavoro;
22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Giovedì 7 ottobre 2010

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

Estensione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità *II**

P7_TA(2010)0342

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (11160/4/2010 – C7-0208/2010 – 2007/0152(COD))

(2011/C 371 E/09)

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (11160/4/2010 – C7-0208/2010),
- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0439),
- visti l'articolo 63, paragrafo 4, e l'articolo 67 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0289/2007),
- vista la sua posizione del 9 luglio 2008 ⁽¹⁾,
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
- visti l'articolo 294, paragrafo 7, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulle ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso (COM(2009)0665) – «omnibus» ⁽²⁾,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 gennaio 2008 ⁽³⁾,
- visto l'articolo 72 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0261/2010),

⁽¹⁾ GU C 294 E del 3.12.2009, pag. 259.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0126.

⁽³⁾ GU C 151 del 17.6.2008, pag. 50.

Giovedì 7 ottobre 2010

1. approva la posizione del Consiglio;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
-

Nomina di un membro della Corte dei conti (Lazaros Stavrou Lazarou - CY)

P7_TA(2010)0343

Decisione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sulla nomina di Lazaros Stavrou Lazarou a membro della Corte dei conti (C7-0188/2010 – 2010/0818(NLE))

(2011/C 371 E/10)

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0188/2010),
 - vista l'audizione del candidato proposto dal Consiglio per le funzioni di membro della Corte dei conti, cui la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto nella riunione del 27 settembre 2010,
 - visto l'articolo 108 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0254/2010),
- A. considerando che Lazaros Stavrou soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
1. esprime parere positivo sulla proposta di nominare Lazaros Stavrou Lazarou membro della Corte dei conti;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
-

Giovedì 7 ottobre 2010

Nomina di un membro della Corte dei conti (Gijs M. de Vries – NL)

P7_TA(2010)0344

Decisione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sulla nomina di Gijs M. de Vries a membro della Corte dei conti (C7-0191/2010 – 2010/0819(NLE))

(2011/C 371 E/11)

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0191/2010),

— vista l'audizione del candidato proposto dal Consiglio per le funzioni di membro della Corte dei Conti, cui la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto nella riunione del 27 settembre 2010,

— visto l'articolo 108 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0255/2010),

A. considerando che Gijs M. de Vries soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

1. esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Gijs M. de Vries membro della Corte dei conti;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Spagna/Tessili di Galizia

P7_TA(2010)0345

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/003 ES/Galicia Textiles, Spagna) (COM(2010)0437 – C7-0205/2010 – 2010/2136(BUD))

(2011/C 371 E/12)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0437 – C7-0205/2010),

Giovedì 7 ottobre 2010

- visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾ (All del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,
 - visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾ (regolamento FEG),
 - visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0259/2010),
- A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,
- B. considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,
- C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e messo a disposizione nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata nel corso della riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'All del 17 maggio 2006 in vista dell'adozione di decisioni relative alla mobilitazione del FEG,
- D. considerando che la Spagna ha presentato una domanda di assistenza finanziaria in relazione al caso di 703 esuberanti in 82 imprese operanti nella divisione 14 NACE Rev. 2 (confezione di articoli d'abbigliamento) nella regione NUTS II Galizia,
- E. considerando che la domanda di assistenza presentata soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,
1. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;
 2. ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, un tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;
 3. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il FEG sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che il sostegno del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
 4. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle sue relazioni annuali;

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

Giovedì 7 ottobre 2010

5. accoglie con favore che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte alternativa di stanziamenti di pagamento rispetto ai fondi FSE non utilizzati, a seguito delle numerose occasioni in cui il Parlamento europeo ha ricordato che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che occorre pertanto identificare adeguate linee di bilancio per gli storni;
6. osserva che, ai fini della mobilitazione del FEG in tale caso, gli stanziamenti di pagamento saranno trasferiti da una linea di bilancio dedicata al sostegno delle PMI e all'innovazione; si rammarica delle gravi carenze della Commissione in fase di attuazione dei programmi in materia di competitività e innovazione, soprattutto in tempi di crisi economica in cui la necessità di un tale sostegno dovrebbe aumentare sensibilmente;
7. ricorda che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;
8. plaude al nuovo formato della proposta della Commissione, che illustra nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizzando i criteri di ammissibilità e spiegando le ragioni che hanno condotto alla sua approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;
9. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
10. incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda FEG/2010/003 ES/Galicia Textiles, Spagna)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

Giovedì 7 ottobre 2010

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.
- (3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.
- (4) Il 5 febbraio 2010 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti avvenuti in 82 imprese operanti nella divisione 14 NACE Rev. 2 (confezione di articoli d'abbigliamento) in un'unica regione NUTS II, la Galizia (ES11), e ha fornito informazioni supplementari fino all'11 maggio 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 1 844 700 EUR.
- (5) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, una somma pari a 1 844 700 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

Giovedì 7 ottobre 2010

Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Danimarca/Gruppo Danfoss

P7_TA(2010)0346

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/015 DK/Danfoss Group, Danimarca) (COM(2010)0416 – C7-0200/2010 – 2010/2134(BUD))

(2011/C 371 E/13)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0416 – C7-0200/2010),
- visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾ (All del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,
- visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾,
- visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0258/2010),
- A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,
- B. considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,
- C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e messo a disposizione nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata nel corso della riunione di concertazione del 17 luglio 2008 e rispettando debitamente l'All del 17 maggio 2006 in vista dell'adozione di decisioni relative alla mobilitazione del FEG,
- D. considerando che la Danimarca ha presentato una domanda di assistenza finanziaria in relazione al caso di 1 443 esuberanti nelle tre imprese del Danfoss Group operanti nelle divisioni 27 e 28 NACE Rev. 2 nella regione NUTS II Syddanmark,
- E. considerando che la domanda di assistenza presentata soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

Giovedì 7 ottobre 2010

2. ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, un tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;
3. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che il sostegno del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
4. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle sue relazioni annuali;
5. accoglie con favore che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte alternativa di stanziamenti di pagamento rispetto ai fondi FSE non utilizzati, a seguito delle numerose occasioni in cui il Parlamento europeo ha ricordato che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che occorre pertanto identificare adeguate linee di bilancio per gli storni;
6. osserva che, ai fini della mobilitazione del FEG per tale caso, gli stanziamenti di pagamento saranno trasferiti da una linea di bilancio dedicata al sostegno delle PMI e dell'innovazione; si rammarica delle gravi carenze della Commissione in fase di attuazione dei programmi in materia di competitività e innovazione, soprattutto in tempi di crisi economica in cui la necessità di un tale sostegno dovrebbe aumentare sensibilmente;
7. ricorda che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;
8. plaude al nuovo formato della proposta della Commissione, che illustra nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizzando i criteri di ammissibilità e spiegando le ragioni che hanno condotto alla sua approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;
9. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
10. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/015 DK/Danfoss Group, Danimarca)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Giovedì 7 ottobre 2010

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.
- (3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.
- (4) La Danimarca ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti avvenuti nel Danfoss Group. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 8 893 336 EUR.
- (5) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Danimarca,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, una somma pari a 8 893 336 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

Giovedì 7 ottobre 2010

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Danimarca/Linak A/S

P7_TA(2010)0347

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/031/ DK/Linak, Danimarca) (COM(2010)0417 – C7-0199/2010 – 2010/2133(BUD))

(2011/C 371 E/14)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0417 – C7-0199/2010),
 - visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾ (All del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,
 - visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾ (regolamento FEG),
 - visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0257/2010),
- A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,
- B. considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,
- C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e messo a disposizione nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata nel corso della riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'All del 17 maggio 2006 in vista dell'adozione di decisioni relative alla mobilitazione del FEG,
- D. considerando che la Danimarca ha presentato una domanda di assistenza finanziaria in relazione al caso di 198 esuberanti nell'impresa Linak operante nel settore elettronico e meccanico nella regione NUTS II Syddanmark,
- E. considerando che la domanda di assistenza presentata soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,
1. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

Giovedì 7 ottobre 2010

2. ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, un tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;
3. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che il sostegno del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
4. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle sue relazioni annuali;
5. accoglie con favore che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte alternativa di stanziamenti di pagamento rispetto ai fondi FSE non utilizzati, a seguito delle numerose occasioni in cui il Parlamento europeo ha ricordato che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che occorre pertanto identificare adeguate linee di bilancio per gli storni;
6. osserva che, ai fini della mobilitazione del FEG per tale caso, gli stanziamenti di pagamento saranno trasferiti da una linea di bilancio dedicata al sostegno delle PMI e dell'innovazione; si rammarica delle gravi carenze della Commissione in fase di attuazione dei programmi in materia di competitività e innovazione, soprattutto in tempi di crisi economica in cui la necessità di un tale sostegno dovrebbe aumentare sensibilmente;
7. ricorda che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;
8. plaude al nuovo formato della proposta della Commissione, che illustra nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizzando i criteri di ammissibilità e spiegando le ragioni che hanno condotto alla sua approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;
9. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
10. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/031/DK/Linak, Danimarca)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Giovedì 7 ottobre 2010

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.
- (3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.
- (4) La Danimarca ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti avvenuti presso la Linak A/S. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 1 213 508 EUR.
- (5) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Danimarca,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, una somma pari a 1 213 508 EU in stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

Giovedì 7 ottobre 2010

Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne *I**

P7_TA(2010)0349

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM(2010)0256 – C7-0134/2010 – 2010/0137(COD))

(2011/C 371 E/15)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2010)0256),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0134/2010),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0256/2010),
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2010)0137

Posizione del Parlamento europeo adottata in prima lettura il 7 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1091/2010)

2011/C 371 E/13	Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Danimarca/Gruppo Danfoss Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/015 DK/Danfoss Group, Danimarca) (COM(2010)0416 – C7-0200/2010 – 2010/2134(BUD)) 50 ALLEGATO 51
2011/C 371 E/14	Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Danimarca/Linak A/S Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/031/ DK/Linak, Danimarca) (COM(2010)0417 – C7-0199/2010 – 2010/2133(BUD)) 53 ALLEGATO 54
2011/C 371 E/15	Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM(2010)0256 – C7-0134/2010 – 2010/0137(COD)) 56 P7_TC1-COD(2010)0137 Posizione del Parlamento europeo adottata in prima lettura il 7 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo 56

Significato dei simboli utilizzati

*	procedura di consultazione
**I	procedura di cooperazione, prima lettura
**II	procedura di cooperazione, seconda lettura
***	parere conforme
***I	procedura di codecisione, prima lettura
***II	procedura di codecisione, seconda lettura
***III	procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ¶.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ¶.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT